

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 aprile 2004

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

UNIONE EUROPEA

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

Regolamento n. 288/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	5
Regolamento n. 289/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	»	7
Regolamento n. 290/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	9
Regolamento n. 291/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1290/2003	»	11
Regolamento n. 292/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	»	12
Regolamento n. 293/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino	»	15
Regolamento n. 294/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari	»	16
Regolamento n. 295/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che modifica il regolamento n. 2314/2003 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della gara permanente per la rivendita sul mercato interno di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco	»	18
<u>Regolamento n. 296/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, recante modifica del regolamento n. 1848/93 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari</u>	»	19

Regolamento n. 297/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che completa l'allegato del regolamento n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Ensaïmada de Mallorca» o «Ensaïmada mallorquina»)	Pag.	22
Regolamento n. 298/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	»	23
Regolamento n. 299/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	»	24
Regolamento n. 300/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	»	26
Regolamento n. 301/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1814/2003	»	29
Regolamento n. 302/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento n. 238/2004	»	30
Regolamento n. 303/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento n. 2315/2003	»	31
<i>Publicati nel n. L 50 del 20 febbraio 2004</i>		
Regolamento n. 304/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	32
Regolamento n. 305/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)	»	34
<u>Regolamento n. 306/2004 della Commissione, del 19 febbraio 2004, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli (etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan</u>	»	36
<u>Regolamento n. 307/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, che modifica il regolamento n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo e che definisce misure speciali per taluni titoli di restituzione</u>	»	66
<u>Regolamento n. 308/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese</u>	»	68
Regolamento n. 309/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1877/2003	»	76
Regolamento n. 310/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1878/2003	»	77
Regolamento n. 311/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1875/2003	»	78

Regolamento n. 312/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento n. 1876/2003	Pag.	79
Regolamento n. 313/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato	»	80
<i>Publicati nel n. L 52 del 21 febbraio 2004</i>		
<u>Regolamento n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe</u>	»	81
<u>Addendum al regolamento n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe - Dichiarazione riguardante la posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e il regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe</u>	»	94
Regolamento n. 315/2004 della Commissione, del 23 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	95
<i>Publicati nel n. L 55 del 24 febbraio 2004</i>		

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (Versione codificata)</u>	Pag.	97
<i>Publicata nel n. L 50 del 20 febbraio 2004</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 288/2004 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2004

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,9
	204	33,4
	212	114,0
	624	109,5
	999	86,2
0707 00 05	052	112,7
	204	38,5
	999	75,6
0709 90 70	052	85,6
	204	73,4
	999	79,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	71,9
	204	43,4
	212	49,1
	220	43,4
	600	41,5
	624	57,4
	999	51,1
0805 20 10	204	96,9
	999	96,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	64,9
	204	95,9
	220	74,5
	400	58,9
	464	78,4
	600	69,8
	624	78,2
	999	74,4
0805 50 10	600	65,3
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	65,0
	060	38,7
	400	105,1
	404	90,0
	512	85,7
	524	85,9
	528	121,9
	720	84,0
	999	84,5
0808 20 50	060	50,5
	388	81,6
	400	88,5
	512	66,2
	528	84,1
	720	48,3
	800	77,5
999	71,0	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 289/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

**che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi
nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato. Devono

essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dal 19 febbraio 2004, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	5,85	0,38	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,58		0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 290/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) Negli scambi tra la Comunità, da un lato, e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati all'Unione europea lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 20 FEBBRAIO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,19 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,19 ⁽¹⁾
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	45,19 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	45,19 ⁽¹⁾
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4913
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	49,13
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	49,13
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	49,13
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,4913

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

**REGOLAMENTO (CE) N. 291/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

(3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 52,427 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 292/2004 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2004****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità d'applicazione per la concessione delle restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1260/2001, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio. Tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (3) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CE) n. 1265/2001 della Commissione, del 27 giugno 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relativamente alla concessione della restituzione alla produzione per taluni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica ⁽³⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il

prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento.

- (5) Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001, l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del suddetto regolamento.
- (6) A norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f), g) e h) del suddetto regolamento. L'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 e degli aspetti economici delle esportazioni previste. Per i prodotti di cui alle lettere f) e g) del richiamato paragrafo 1, la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95 e che, per i prodotti di cui alla lettera h), la restituzione è concessa soltanto se essi rispondono alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.
- (7) Le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese. Esse possono essere modificate nell'intervallo.
- (8) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, a seguito della situazione del mercato mondiale o delle esigenze specifiche di taluni mercati può essere necessario differenziare la restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo le destinazioni.
- (9) L'aumento rapido e significativo, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero comunitario verso tali paesi sembra avere un carattere fortemente artificiale.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 (GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 63.

- (10) Per evitare possibili abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per tutti i paesi dei Balcani occidentali non va fissata la restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (11) Negli scambi tra la Comunità, da un lato e la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, qui di seguito definiti «nuovi Stati membri», dall'altro, per alcuni prodotti del settore dello zucchero sono ancora applicabili dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione e il livello delle restituzioni all'esportazione è nettamente superiore a quello dei dazi all'importazione. Nella prospettiva dell'adesione, il 1° maggio 2004, dei paesi summenzionati alla Comunità lo scarto significativo tra il livello dei dazi applicabili all'importazione e quello delle restituzioni all'esportazione concesse per i prodotti in questione può determinare movimenti speculativi.
- (12) Per evitare possibili abusi con la reimportazione o la reintroduzione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'e-

sportazione, per l'insieme dei «nuovi Stati membri» non è opportuno stabilire un prelievo o una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.

- (13) In base ai suddetti elementi, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f), g) e h) del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE PER GLI SCIROPPI ED ALCUNI ALTRI PRODOTTI DEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ESPORTATI COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 20 FEBBRAIO 2004

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,13 ⁽¹⁾
1702 60 10 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,13 ⁽¹⁾
1702 60 80 9100	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	93,34 ⁽²⁾
1702 60 95 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4913 ⁽³⁾
1702 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,13 ⁽¹⁾
1702 90 60 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4913 ⁽³⁾
1702 90 71 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4913 ⁽³⁾
1702 90 99 9900	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4913 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
2106 90 30 9000	S00	EUR/100 kg di sostanza secca	49,13 ⁽¹⁾
2106 90 59 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4913 ⁽³⁾

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1779/2002 della Commissione (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

S00: Tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori della Comunità) ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, tranne per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

⁽¹⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica agli sciroppi con una purezza inferiore all'85% [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽⁴⁾ L'importo non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 della Commissione (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

REGOLAMENTO (CE) N. 293/2004 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2004****concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre, 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione del 15 febbraio 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro ⁽⁴⁾, apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

- (2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

- (3) Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 per un quantitativo totale superiore al massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di febbraio.

- (4) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate il 16 e il 17 febbraio 2004, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, sono accettate fino a concorrenza del 91,49 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 1 000 tonnellate previsto per il mese di febbraio è raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

⁽²⁾ GU L 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 294/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

che fissa quantitativi indicativi e massimali individuali per il rilascio di titoli d'importazione di banane nella Comunità per il secondo trimestre del 2004, nel quadro dei contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽²⁾ prevede, all'articolo 14, paragrafo 1, la possibilità di fissare un quantitativo indicativo, espresso da una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascun contingente tariffario, ai fini del rilascio dei titoli di importazione per ciascuno dei primi tre trimestri dell'anno.
- (2) I dati relativi, da un lato, ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 2003, in particolare alle importazioni effettive, segnatamente nel corso del secondo trimestre nonché, dall'altro, alle prospettive di approvvigionamento e di consumo del mercato comunitario durante questo stesso trimestre del 2004, inducono a fissare i quantitativi indicativi per i contingenti tariffari A, B e C in modo da consentire un approvvigionamento soddisfacente dell'intera Comunità e la prosecuzione dei flussi commerciali tra le filiere di produzione e di commercializzazione.
- (3) In base agli stessi dati, occorre fissare il quantitativo massimo per il quale ogni operatore può presentare domande di titoli per il secondo trimestre del 2004, ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.
- (4) Poiché le disposizioni del presente regolamento devono applicarsi prima che inizi il periodo di presentazione delle domande di titoli per il secondo trimestre del 2004, occorre prevedere l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.
- (5) È opportuno precisare che il disposto del presente regolamento è applicabile solo nella Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004, tenuto conto che l'ade-

sione dei nuovi Stati membri ha effetto a decorrere dal 1° maggio 2004 e che, a tempo debito, saranno prese le disposizioni del caso atte a garantire l'approvvigionamento della Comunità allargata.

- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il quantitativo indicativo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato, per il secondo trimestre del 2004, al 29 % dei quantitativi disponibili per gli operatori tradizionali e gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 2

Per il secondo trimestre del 2004, il quantitativo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001 che può essere autorizzato per l'importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 è fissato:

- a) al 29 % del quantitativo di riferimento fissato in applicazione degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C;
- b) al 29 % del quantitativo fissato e notificato in applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 896/2001 per gli operatori non tradizionali, a titolo dei contingenti tariffari A/B e C.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2587/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1439/2003 (GU L 204 del 13.8.2003, pag. 30).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 295/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2314/2003 per quanto riguarda il quantitativo oggetto della
gara permanente per la rivendita sul mercato interno di segala detenuta dall'organismo d'intervento
tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2314/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 1 139 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco.
- (2) Tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, è opportuno aumentare a 1 639 000 tonnellate il quantitativo di segala posto in vendita sul mercato interno, detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2314/2003 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, i termini «1 139 000 tonnellate» sono sostituiti dai termini «1 639 000 tonnellate».
- 2) Nel titolo dell'allegato, i termini «1 139 000 tonnellate» sono sostituiti dai termini «1 639 000 tonnellate».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 345 del 30.12.2003, pag. 32.

**REGOLAMENTO (CE) N. 296/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1848/93 che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

- (1) Il simbolo comunitario e la menzione di cui agli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2082/92 sono costituiti dai modelli che figurano nell'allegato I, parte A e parte B, del regolamento (CEE) n. 1848/93 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Occorre completare il suddetto allegato con i simboli e le menzioni finlandese e svedese e dichiarare validi i simboli e le menzioni utilizzati a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, a condizione che essi siano conformi ai modelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle attestazioni di specificità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1848/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

I logo e le menzioni nelle lingue finlandese e svedese utilizzati a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia sono validi a condizione che siano conformi ai modelli che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 168 del 10.7.1993, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2182/98 (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 18).

ALLEGATO

Parte A

Dansk



Deutsch



Ελληνικά



English



Español



Français



Italiano



Nederlands



Português



Suomi



Svenska



COPIA

LINE

Parte B

Dansk	GARANTI FOR TRADITIONEL SPECIALITET
Deutsch	GARANTIERT TRADITIONELLE SPEZIALITÄT
Ελληνικά	ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ
English	TRADITIONAL SPECIALITY GUARANTEED
Español	ESPECIALIDAD TRADICIONAL GARANTIZADA
Français	SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE
Italiano	SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA
Nederlands	GEGARANDEERDE TRADITIONELE SPECIALITEIT
Português	ESPECIALIDADE TRADICIONAL GARANTIDA
Suomi	AITO PERINTEINEN TUOTE
Svenska	GARANTERAD TRADITIONELL SPECIALITET

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 297/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette («Ensaïmada de Mallorca» o «Ensaïmada mallorquina»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione della denominazione «Ensaïmada de Mallorca» o «Ensaïmada mallorquina» quale indicazione geografica.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92, si è constatato che la domanda è conforme alle disposizioni di detto regolamento e in particolare che contiene tutti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 4 del medesimo.
- (3) Dopo la pubblicazione della domanda di registrazione figurante nell'allegato del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2081/92.

(4) La suddetta denominazione può pertanto essere iscritta nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere tutelata sul piano comunitario come indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato con la denominazione figurante nell'allegato del presente regolamento, che viene iscritta quale indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

SPAGNA

Ensaïmada de Mallorca o Ensaïmada mallorquina.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 131 del 5.6.2003, pag. 14 (Ensaïmada de Mallorca o Ensaïmada mallorquina).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 135/2003 (GU L 21 del 28.1.2004, pag. 9).

REGOLAMENTO (CE) N. 298/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente ⁽³⁾, stabilisce le condizioni di concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è determinata all'articolo 3 del suddetto regolamento. La restituzione così calcolata, differenziata, se necessario, per la fecola di patata, deve essere fissata una volta al mese e, in caso di variazione significativa del prezzo del granturco e/o del frumento può essere modificata.

- (2) Alle restituzioni alla produzione fissate dal presente regolamento occorre applicare i coefficienti indicati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93 per stabilire l'importo esatto da versare.
- (3) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione, espressa per tonnellata di amido, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a:

- a) 11,36 EUR/t per l'amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di riso o di rotture di riso;
- b) 0,00 EUR/t per la fecola di patata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽³⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2004 (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 13).

**REGOLAMENTO (CE) N. 299/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2962/77 (GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 febbraio 2004, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 27.11.2003, pag. 11).

**REGOLAMENTO (CE) N. 300/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

**che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati
sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2196/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 ⁽⁴⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.
- (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possi-

bile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

- (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.
- (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1039/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Estonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli in Estonia ⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 1086/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Slovenia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Slovenia ⁽⁶⁾, al regolamento (CE) n. 1087/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lettonia e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lettonia ⁽⁷⁾, al regolamento (CE) n. 1088/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Lituania e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Lituania ⁽⁸⁾, al regolamento (CE) n. 1089/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica slovacca e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati nella Repubblica slovacca ⁽⁹⁾ e al regolamento (CE) n. 1090/2003 del Consiglio, del 18 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di alcuni prodotti agricoli trasformati originari della Repubblica ceca e all'esportazione di alcuni prodotti agricoli trasformati in Repubblica ceca ⁽¹⁰⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003, i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I del trattato che vengono esportati in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica slovacca o Repubblica ceca, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 19.6.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 19.

⁽⁸⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 38.

⁽⁹⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 56.

⁽¹⁰⁾ GU L 163 dell'1.7.2003, pag. 73.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12.

- (7) Conformemente al regolamento (CE) n. 999/2003 del Consiglio, del 2 giugno 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari dell'Ungheria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati in Ungheria⁽¹⁾, a decorrere dal 1° luglio 2003 le merci di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, esportate in Ungheria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (8) Conformemente al regolamento (CE) n. 1890/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che adotta misure autonome e transitorie relative all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari di Malta e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati a Malta⁽²⁾, a decorrere dal 1° novembre 2003 i prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I al trattato, esportati a Malta, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.
- (9) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 278 del 29.10.2003, pag. 1.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 20 febbraio 2004 a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Denominazione	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg ⁽¹⁾	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1701 99 10	Zuccheri bianchi	49,13	49,13

⁽¹⁾ Dal 1° luglio 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate in Estonia, Slovenia, Lettonia, Lituania, Repubblica Slovacca o Repubblica ceca, e alle merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2003 esportate in Ungheria. Dal 1° novembre 2003 questi tassi non sono applicabili alle merci non comprese nell'allegato I del trattato esportate a Malta.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

**REGOLAMENTO (CE) N. 301/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004**

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1814/2003 della Commissione, del 15 ottobre 2003, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Bulgaria, di Cipro, dell'Estonia, dell'Ungheria, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia e della Slovenia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1814/2003.

- (2) A norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1814/2003 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 13 al 19 febbraio 2004, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1814/2003 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 21,95 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 (GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16).

⁽³⁾ GU L 265 del 16.10.2003, pag. 25.

REGOLAMENTO (CE) N. 302/2004 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2004****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 238/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 303/2004 DELLA COMMISSIONE
del 19 febbraio 2004
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al
regolamento (CE) n. 2315/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 13 al 19 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 304/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	88,9
	204	33,8
	212	114,0
	624	109,5
	999	86,6
0707 00 05	052	154,7
	068	88,3
	204	32,1
	999	91,7
0709 90 70	052	110,5
	204	72,0
	999	91,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	69,4
	204	46,3
	212	50,0
	220	44,2
	600	41,6
	624	56,4
	999	51,3
0805 20 10	204	101,1
	999	101,1
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	91,4
	204	104,3
	220	74,5
	400	58,9
	464	75,0
	600	70,6
	624	77,2
	999	78,8
0805 50 10	600	65,3
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	65,0
	060	35,8
	400	103,3
	404	96,2
	512	93,4
	524	85,9
	528	82,4
	720	74,5
	999	79,6
0808 20 50	060	50,5
	388	85,4
	400	88,5
	512	66,2
	528	79,0
	720	48,3
999	69,7	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 305/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2004****che indice una gara per l'attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.
- (2) A norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante, i prodotti esportati dalla Comunità possono essere oggetto di una restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato.
- (3) Conformemente all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale che presentano le esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2180/2003⁽⁶⁾. Questi quantitativi devono essere ripartiti tenendo conto del grado di deperibilità dei prodotti di cui trattasi.
- (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione tanto dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità quanto dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate.

- (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione.
- (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso.
- (7) I pomodori, le arance, i limoni, e le mele delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico.
- (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, e in considerazione della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno procedere mediante gara e stabilire l'importo indicativo delle restituzioni nonché i quantitativi previsti per il periodo di cui trattasi.
- (9) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per l'attribuzione di titoli d'esportazione del sistema A3. I prodotti interessati, il periodo di presentazione delle offerte, i tassi di restituzione indicativi e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.
2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione⁽⁷⁾, non vengono imputati sui quantitativi ammessi a beneficiare delle restituzioni menzionati nell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1961/2001, i titoli del tipo A3 sono validi due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 2004.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 335 del 22.12.2003, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Attribuzione di titoli di esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni e mele)

Periodo di presentazione delle offerte: dal 3 al 4 marzo 2004

Codice del prodotto (1)	Destinazione (2)	Tasso indicativo delle restituzioni (EUR/t peso netto)	Quantitativi previsti (in t)
0702 00 00 9100	F08	25	4 632
0805 10 10 9100 0805 10 30 9100 0805 10 50 9100	F00	20	25 172
0805 50 10 9100	F00	31	13 338
0808 10 20 9100 0808 10 50 9100 0808 10 90 9100	F09	23	5 604

(1) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

(2) I codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

F00 Tutte le destinazioni tranne l'Estonia.

F03 Tutte le destinazioni tranne la Svizzera e l'Estonia.

F04 Hong Kong, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Giappone, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica.

F08 Tutte le destinazioni, tranne la Slovacchia, la Lettonia, la Lituania, la Bulgaria e l'Estonia.

F09 Le seguenti destinazioni:

- Norvegia, Islanda, Groenlandia, Faeroer, Polonia, Ungheria, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro, Malta, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abu-Dhabi, Dubai, Sharjah, Adjman, Umm al-Q'iwayn, Ras al-Khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia.

— paesi e territori dell'Africa, escluso il Sudafrica.

— destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11).

REGOLAMENTO (CE) N. 306/2004 DELLA COMMISSIONE**del 19 febbraio 2004****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002⁽²⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Apertura**

- (1) Il 22 maggio 2003 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Pakistan («paesi interessati»).
- (2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nell'aprile 2003 dall'Associazione dei produttori di materie plastiche in Europa (APME) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una percentuale maggioritaria, in questo caso più dell'80 %, della produzione comunitaria complessiva di poli(etilentereftalato). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione, e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.
- (3) Lo stesso giorno è stata annunciata, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾, l'apertura di un riesame intermedio delle importazioni dello stesso prodotto originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan.

2. Parti interessate dal procedimento

- (4) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del procedimento il denunciante, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessate, nonché i rappresentanti dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
- (5) I produttori denunziati, gli altri produttori comunitari che hanno collaborato, i produttori esportatori, gli importatori, i fornitori, gli utilizzatori e le loro associa-

zioni hanno reso note le loro osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

- (6) Per consentire ai produttori esportatori dell'RPC di chiedere, eventualmente, il riconoscimento dello status di economia di mercato (TEM) o il trattamento individuale, la Commissione ha inviato i necessari formulari alle società cinesi notoriamente interessate. Otto società hanno chiesto il TEM, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, o il trattamento individuale, qualora dall'inchiesta fosse emersa una non conformità alle condizioni cui è subordinato il TEM, mentre una società ha chiesto solo il trattamento individuale.
- (7) Nell'avviso di apertura la Commissione indicava che nell'inchiesta si sarebbe potuto fare ricorso al campionamento. Si è deciso tuttavia di non utilizzare questo metodo poiché il numero di produttori esportatori dell'RPC disposti a collaborare è risultato inferiore al previsto.
- (8) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte dai sette produttori comunitari indicati nella denuncia, da altri quattro produttori comunitari, da due produttori esportatori australiani, da nove produttori esportatori dell'RPC, da due produttori esportatori del Pakistan, da un importatore collegato a un esportatore australiano e con sede nella CE, da due fornitori, da quattro importatori non collegati e da nove utilizzatori non collegati della Comunità.
- (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione provvisoria del dumping e del conseguente pregiudizio ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
- a) Produttori comunitari
- Aussapol SpA, San Giorgio Di Nogaro (UD), Italia
 - Brilen SA, Saragozza, Spagna
 - Catalana di Polimers, Barcellona, Spagna
 - Dupont Sabanci SA, Middlesbrough, Regno Unito
 - INCA International, Milano, Italia
 - KoSa, Francoforte sul Meno, Germania
 - M & G Finanziaria Industriale, Milano, Italia
 - Tergal Fibres, Gauchy, Francia
 - VPI SA, Atene, Grecia
 - Voridian, Rotterdam, Paesi Bassi
 - Wellman PET Resins, Arnhem, Paesi Bassi

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1.⁽³⁾ GU C 120 del 22.5.2003, pag. 9.⁽⁴⁾ GU C 120 del 22.5.2003, pag. 13.

- b) Produttori esportatori/esportatori in Australia
 — Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne, Victoria
 — Novapex Australia Pty Ltd, Melbourne
- c) Produttori esportatori dell'RPC
 — Sinopec Yizheng Chemical Fibre Società Ltd, Yizheng city
 — Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd, Changzhou city
 — Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd, Jiangyin city
 — Far Eastern Industries Shanghai Ltd, Shanghai
 — Yuhua Polyester Co. Ltd of Zhuhai, Zhuhai
 — Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd., Jiangyin
 — Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd, Yichang
- d) Produttori esportatori in Pakistan
 — Gatron (Industries) Ltd, Karachi
 — Novatex Ltd, Karachi
- e) Importatori collegati
 — Mitsubishi Chemicals, Düsseldorf, Germania
- f) Importatori non collegati
 — Helm AG, Amburgo, Germania
 — Global Services International (Italia)
 — SABIC Italia, Milano, Italia
- g) Fornitori comunitari
 — Interquisa SA, Madrid, Spagna
 — BP Chemicals, Sunbury-on-Thames, Regno Unito
- h) Utilizzatori comunitari
 — Danone Waters Group, Parigi, Francia
 — Aqua Minerale San Benedetto, Scorze (VE), Italia
 — RBC Cobelplast Montonate, Varese, (Italia)
 — Nestlé España SA, Barcellona, Spagna;
- (10) Al fine di stabilire un valore normale per i produttori esportatori dell'RPC a cui non si poteva concedere il TEM basandosi sui dati di un paese analogo, si è effettuata una visita di controllo presso la seguente società:
 Produttore degli Stati Uniti d'America («USA»)
 — Wellman Inc., Charlotte

3. Periodo dell'inchiesta

- (11) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2002 e il 31 marzo 2003 («PI»). L'analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

4. Prodotto in esame e prodotto simile

4.1 Osservazioni di carattere generale

- (12) Il poli(etilentereftalato) («PET») è un prodotto chimico utilizzato solitamente nell'industria della plastica per la produzione di bottiglie e fogli. Esiste anche un altro tipo

di PET utilizzato nella produzione di fibre di poliestere. Il processo di produzione dei due tipi di poli(etilentereftalato) è identico fino ad una certa fase: entrambi vengono infatti prodotti mediante policondensazione di acido tereftalico depurato (ATD) o di dimeftiltereftalato («DMT») con glicole monoetilenico («MEG»). Il poli(etilentereftalato) utilizzato nell'industria delle materie plastiche viene polimerizzato con un metodo analogo a quello impiegato per la produzione delle fibre di poliestere, talvolta in impianti comuni. La differenza tra i due tipi di poli(etilentereftalato) consiste principalmente nel fatto che il prodotto in esame viene sottoposto ad un ulteriore processo denominato «trasformazione allo stato solido», che ne aumenta il valore di «viscosità intrinseca» («valore IV» o «valore ItV»). Pertanto, è il livello di IV a differenziare il prodotto in esame dal poli(etilentereftalato) utilizzato nell'industria delle fibre di poliestere. Il poli(etilentereftalato) con un valore IV inferiore a 0,7 dl/g viene impiegato per la produzione di fibre di poliestere ed è quindi escluso dalla presente inchiesta antidumping.

- (13) La viscosità del poli(etilene tereftalato) può anche venire espressa in forma diversa, vale a dire come «coefficiente di viscosità». L'equivalente di un valore IV pari a 0,7, misurato mediante prove conformi alla norma ISO 1628-5, è un coefficiente di viscosità di 78 ml/g, corrispondente a quello del tipo di poli(etilene tereftalato) utilizzato nella produzione di bottiglie e fogli di plastica.

4.2 Il prodotto in esame

- (14) Il prodotto in esame è il poli(etilentereftalato) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, secondo la norma ISO 1628-5, originario dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan, attualmente classificabile al codice NC 3907 60 20.
- (15) L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi del prodotto in esame, definito al punto precedente, presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e hanno le stesse applicazioni, sebbene si distinguano per una serie di fattori quali viscosità, additivi, comportamento durante la fusione, ecc. Pertanto, ai fini del presente procedimento antidumping, tutti i tipi del prodotto in esame sono considerati come un unico prodotto.

4.3 Prodotto simile

- (16) Non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il PET fabbricato e venduto sui mercati interni dell'Australia, dell'RPC, del Pakistan e degli Stati Uniti; questi ultimi sono stati inoltre utilizzati come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale per le importazioni dall'RPC. In effetti il PET presenta le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni di quello esportato da questi paesi nella Comunità.

- (17) Allo stesso modo, non sono state riscontrate differenze tra il prodotto in esame e il PET fabbricato dall'industria comunitaria denunziante e venduto sul mercato comunitario. Entrambi i prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e le medesime applicazioni.
- (18) Di conseguenza, il PET prodotto e venduto sui mercati interni dell'Australia, dell'RPC e del Pakistan, quello esportato nella Comunità, il PET prodotto e venduto sul mercato interno del paese analogo e quello prodotto e venduto nella Comunità dall'industria comunitaria presentano le medesime caratteristiche di base e hanno le stesse applicazioni. Si conclude pertanto che tutti i tipi di PET costituiscono un unico gruppo di prodotti e vanno considerati simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

B. DUMPING

1. Metodo generale

- (19) Il metodo generale illustrato in appresso è stato applicato a tutti i produttori esportatori dell'Australia e del Pakistan nonché ai produttori esportatori cinesi che hanno collaborato e a cui è stato concesso il TEM. La presentazione delle risultanze relative al dumping per ciascuno dei paesi interessati descrive pertanto solo gli aspetti specifici di quel paese esportatore.
- 1.1 Valore normale
- (20) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito, per ciascun produttore esportatore, se le sue vendite complessive del prodotto in esame sul mercato interno fossero rappresentative rispetto al totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono state considerate rappresentative quando, per ciascun produttore esportatore, il volume totale di tali vendite corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle esportazioni nella Comunità.
- (21) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di PET, venduti sul mercato interno dalle società con vendite interne globali rappresentative, identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità.
- (22) Per ciascuno dei tipi di PET venduti dai produttori esportatori sui rispettivi mercati interni e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di PET sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell'inchiesta il loro volume complessivo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile esportate nella Comunità.
- (23) Si è anche esaminato se le vendite interne di ciascun tipo di PET potessero considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di prodotto in questione ad acquirenti indipendenti. Allorché il volume delle vendite di PET effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l'80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite di quel tipo sul mercato interno realizzate durante il PI, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un tipo di PET rappresentava l'80 % o meno del volume complessivo delle vendite o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di quel tipo di prodotto unicamente, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto.
- (24) Quando il volume delle vendite remunerative di qualsiasi tipo di PET era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo, si è considerato che il volume delle vendite di questo tipo di prodotto fosse insufficiente e che il prezzo sul mercato interno non potesse essere utilizzato ai fini della determinazione del valore normale.
- (25) Quando non è risultato possibile utilizzare i prezzi di un determinato tipo di prodotto venduto sul mercato interno da un produttore esportatore, si è dovuto utilizzare il valore normale costruito invece dei prezzi applicati da altri produttori esportatori sul mercato interno. Tenuto conto dei diversi tipi di prodotto e dei vari fattori (viscosità, additivi, comportamento durante la fusione, ecc.) che li caratterizzano, l'utilizzazione dei prezzi praticati da altri produttori esportatori sul mercato interno avrebbe richiesto nella fattispecie l'applicazione di numerosi adeguamenti, molti dei quali basati su stime. Si è ritenuto pertanto che il valore costruito per ciascun produttore esportatore rappresentasse una base più idonea per determinare il valore normale.
- (26) Di conseguenza, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione, eventualmente adattati, dei tipi esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A tal fine la Commissione ha esaminato per ciascun produttore esportatore interessato se le SGAV sostenute e i profitti realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili.

(27) Le SGAV effettive sostenute sul mercato interno sono state considerate attendibili in quanto il volume totale delle vendite della società interessata sul mercato interno poteva essere considerato rappresentativo rispetto al volume delle vendite destinate all'esportazione nella Comunità. Il margine di profitto ottenuto sul mercato interno è stato determinato sulla base delle vendite interne dei tipi venduti nel corso di normali operazioni commerciali. A tal fine, è stato seguito il metodo di cui al considerando 23. Qualora i criteri stabiliti non risultassero soddisfatti, sono stati utilizzati una media ponderata delle SGAV e/o il margine di profitto delle altre società che avevano effettuato un volume sufficiente di vendite nel paese interessato nel corso di normali operazioni commerciali.

1.2 Prezzo all'esportazione

(28) Ogniquale le vendite all'esportazione del prodotto in esame venivano effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

(29) Per le vendite realizzate attraverso un importatore collegato, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV e un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

1.3 Confronto

(30) Il valore normale e i prezzi all'esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta si è accertato che essi erano ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica.

1.4 Margini di dumping

(31) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per ciascun produttore esportatore la media ponderata del valore normale è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione.

(32) Per le società che non hanno collaborato all'inchiesta, è stato determinato un margine di dumping «residuo» sulla base dei dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

(33) Per i paesi nei quali il livello di collaborazione è stato elevato e non vi era motivo di ritenere che vi fossero produttori esportatori che non avevano collaborato all'inchiesta, si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure.

(34) Per quei paesi nei quali si è registrato un livello insufficiente di collaborazione, il margine di dumping residuo è stato calcolato sulla base delle esportazioni nella Comunità di quantità rappresentative del prodotto in esame caratterizzate dal dumping più elevato. Si è ritenuto opportuno procedere in questo modo per mancanza di elementi che indicassero l'esistenza di un dumping inferiore da parte di una società che non ha collaborato e per evitare di ricompensare la mancata collaborazione.

2. Australia

(35) Hanno risposto al questionario due produttori esportatori e un importatore collegato ad uno degli esportatori.

2.1 Valore normale

(36) Per tutti i tipi di PET esportati dai produttori esportatori australiani, la Commissione ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.2 Prezzo all'esportazione

(37) Uno dei produttori esportatori australiani ha effettuato vendite per l'esportazione nella Comunità sia direttamente ad acquirenti indipendenti sia attraverso un importatore collegato nella Comunità. Per quest'ultimo, quindi, si è costruito un prezzo all'esportazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

2.3 Confronto

(38) Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su queste basi, si sono concessi adeguamenti per le differenze a livello di trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito, imballaggio e oneri bancari.

2.4 Margini di dumping

(39) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente.

- (40) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato. I margini di dumping provvisori espressi in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

- Leading Synthetics Pty Ltd: 8,6 %
- Novapex Australia Pty Ltd: 17,6 %

- (41) Visto l'alto livello di collaborazione (solo due produttori esportatori del prodotto in esame hanno sede in Australia), si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure.

- Margine di dumping residuo: 17,6 %

3. Pakistan

- (42) Due società collegate tra di loro hanno risposto al questionario per i produttori esportatori.

3.1 Valore normale

- (43) Per tutti i tipi di PET, tranne uno, esportati da uno dei produttori esportatori pakistani, la Commissione ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel caso dell'unico tipo di PET per il quale meno del 10 % delle vendite sul mercato interno era avvenuto nel corso di normali operazioni commerciali, si è utilizzato un valore normale costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (44) Il secondo produttore esportatore non aveva effettuato vendite sul mercato interno. Di conseguenza, poiché gli unici due produttori esportatori del Pakistan erano collegati fra di loro, il valore normale è stato stabilito in base ai prezzi del prodotto in esame praticati sul mercato interno dal primo produttore esportatore, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

3.2 Prezzi all'esportazione

- (45) Tutte le vendite del prodotto in esame dei due produttori esportatori pakistani sul mercato comunitario sono state effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità. In questi casi, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

3.3 Confronto

- (46) Per garantire un confronto equo si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e

sulla comparabilità dei prezzi. Su queste basi, si sono concessi adeguamenti per le differenze a livello di trasporto, assicurazione, movimentazione, commissioni, credito e altri fattori.

3.4 Margini di dumping

- (47) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo corrispondente.

- (48) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato. Trattandosi di due società collegate, il margine di dumping provvisorio, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif alla frontiera comunitaria, è stato calcolato come media ponderata dei margini di dumping dei due produttori che hanno collaborato, in linea con la politica comunitaria nei confronti dei produttori esportatori collegati. Si sono così ottenuti i margini seguenti:

- Gatron (Industries) Ltd: 14,8 %
- Novatex Ltd: 14,8 %

- (49) Visto l'alto livello di collaborazione (solo due produttori esportatori del prodotto in esame hanno sede in Pakistan), si è deciso di adottare come margine di dumping residuo quello della società con il margine di dumping più elevato tra le società che hanno collaborato, al fine di garantire l'efficacia delle misure.

- Margine di dumping residuo: 14,8 %

4. Repubblica popolare cinese

4.1 Trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato («TEM»)

- (50) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie dell'RPC il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per i produttori risultati conformi ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c).

- (51) Per comodità di riferimento si riportano di seguito tali criteri in forma sintetica:

- 1) Le decisioni delle società in materia di prezzi e costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato.
- 2) I documenti contabili della società sono soggetti a una revisione contabile indipendente e sono di applicazione in ogni caso.
- 3) Non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato.

- 4) Le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità.
- 5) Le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.
- (52) Otto produttori esportatori dell'RPC hanno chiesto il TEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e hanno compilato e rispedito il formulario destinato ai produttori esportatori.
- (53) Due società sono già state scartate dopo una prima analisi della domanda di TEM, da cui non risultava la conformità con tutti i criteri. La Commissione ha chiesto e verificato presso le altre sei società tutte le informazioni contenute nelle richieste di TEM e giudicate necessarie.
- (54) Dall'inchiesta è emerso che due degli otto produttori esportatori cinesi rispondevano a tutte le condizioni per la concessione del TEM. Le altre sei richieste sono state respinte. Nella tabella in appresso vengono indicati i criteri non soddisfatti dai sei produttori esportatori.
- (55) I due produttori esportatori dell'RPC che hanno ottenuto il TEM sono:
- Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd
 - Far Eastern Industries Shanghai Ltd
- (56) Nella tabella che segue sono riportati i singoli criteri stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base con l'indicazione, per ciascuna società, se il criterio è soddisfatto o non soddisfatto.

I cinque criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base soddisfatti o non soddisfatti da ciascuna società

Società	Criteri				
	Articolo 2, paragrafo 7, c), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 7, e), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 7, c), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 7, c), quarto trattino	Articolo 2, paragrafo 7, c), quinto trattino
1	Non soddisfatti	Non soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti
2	Non soddisfatti	Non soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti
3	Non soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti
4	Non soddisfatti	Non soddisfatti	Non soddisfatti	Non soddisfatti	Soddisfatti
5	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti
6	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti
7	Soddisfatti	Non soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti
8	Soddisfatti	Non soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti	Soddisfatti

Fonte: Risposte al questionario, verificate, degli esportatori cinesi che hanno cooperato.

- (57) Alle società interessate e al denunciante è stata data la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette risultanze.
- (58) Sei produttori esportatori hanno contestato la decisione sostenendo che essi dovrebbero beneficiare del TEM.
- (59) Le società 1-4 hanno obiettato che le loro richieste di TEM erano state respinte unicamente, o in parte, perché sono di proprietà dello Stato, ma che non era stata dimostrata alcuna ingerenza pubblica nelle decisioni delle società stesse.

- (60) Secondo queste società, il fatto che una società sia pubblica non comporta di per sé un'ingerenza dello Stato; per di più, la Commissione non ha dimostrato alcuna ingerenza pubblica nella gestione e nelle attività delle società stesse.
- (61) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, le richieste di TEM devono contenere elementi sufficienti a dimostrare che il produttore esportatore opera in condizioni di economia di mercato. In particolare, il produttore esportatore deve dimostrare che le sue decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, costo della tecnologia e della manodopera, produzione, vendite e investimenti vengono prese in risposta a tendenze del mercato che riflettono condizioni di domanda e di offerta, e senza significative ingerenze statali.
- (62) A norma della summenzionata disposizione del regolamento di base, non è compito della Commissione accertare le eventuali ingerenze dello Stato, ma spetta alle società che chiedono il TEM dimostrare l'assenza di ingerenze statali significative nelle loro decisioni.
- (63) Di conseguenza, nel caso delle società interamente o prevalentemente statali, con tutte le implicazioni che ne conseguono per quanto riguarda il processo decisionale e la nomina di elementi chiave quali i direttori, l'inchiesta deve valutare altresì in che misura lo Stato possa interferire qualora vengano istituiti dazi antidumping e quali misure siano prese dalla società per prevenire tale ingerenza.
- (64) Nella fattispecie, le società interamente o prevalentemente statali non hanno dimostrato che erano state prese misure adeguate per impedire ingerenze pubbliche e che lo Stato non aveva interferito nelle loro decisioni. Si può quindi ipotizzare una notevole ingerenza dello Stato nelle decisioni di queste società interamente o prevalentemente pubbliche. Considerata inoltre la natura del prodotto in esame, che non permette di risalire a un determinato produttore, vi è un notevole rischio che si eludano i dazi esportando attraverso una società cui si applica un'aliquota di dazio inferiore.
- (65) Le società 1 e 2 si sono lamentate del fatto che non si fossero effettuate visite di verifica presso le loro sedi, ritenendo che ciò costituisca una discriminazione rispetto alle società visitate. Si rammenta tuttavia che, a norma dell'articolo 16 del regolamento di base, le visite di verifica non sono obbligatorie, ma vengono svolte quando lo si ritenga opportuno. Come si è già spiegato al considerando 53, inoltre, le richieste di TEM di queste due società sono già state respinte dopo una prima analisi dei moduli presentati, da cui non risultava la rispondenza con tutti i criteri. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (66) Le due società suddette hanno asserito inoltre che, contrariamente alle conclusioni della Commissione, la loro contabilità era del tutto conforme alle norme internazionali, nonostante le riserve del revisore in merito a punti specifici, e che pertanto il criterio 2 era stato rispettato. Secondo queste società, se la loro contabilità non fosse stata conforme alle norme internazionali i revisori non si sarebbero limitati ad esprimere una riserva, ma avrebbero semplicemente rifiutato di certificare i conti annuali.
- (67) Le società 7 e 4, anch'esse risultate non conformi al criterio 2, hanno dichiarato che il regolamento di base impone di sottoporre i conti annuali ad una revisione indipendente e in linea con i principi contabili internazionali («IAS»). Secondo queste società, il fatto che i revisori abbiano rilevato un errore nei loro conti annuali dimostra che le condizioni del regolamento di base sono state soddisfatte, perché tali conti sono stati sottoposti ad una revisione indipendente e in linea con gli IAS.
- (68) In un'ottica più generale, tuttavia, va osservato che la revisione obbligatoria dei conti in linea con gli IAS serve a valutarne l'affidabilità, specie per quanto riguarda le entrate, i costi e gli utili registrati dalle società, cioè i tre elementi principali su cui verte la maggior parte delle visite di verifica antidumping. Si ricorda inoltre che il parere espresso dai revisori (approvazione con o senza riserva o rifiuto di approvare) dipende dalla gravità dell'errore rilevato nella contabilità, e che il fatto che un revisore non esprima un «parere contrario» non significa automaticamente che la contabilità sia corretta (cosa che può essere garantita solo da un'approvazione senza condizioni del revisore). Per quanto riguarda le società in questione, si conferma infine che le note contenute nella relazione del revisore sono state giudicate prove sufficienti della non conformità con il criterio. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (69) La società 8 ha dichiarato che le questioni contabili addotte dalla Commissione per respingere la sua richiesta di TEM riguardano un periodo di tempo piuttosto breve (l'ultimo trimestre del 2001), corrispondente alla costituzione della società. Questo tipo di operazioni sarebbe inoltre autorizzato dai «principi contabili generalmente accettati».
- (70) Come nel caso delle società precedenti, tuttavia, gli errori riscontrati sono stati giudicati gravi e non conformi agli IAS. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (71) Numerosi esportatori hanno infine accusato la Commissione di non aver rispettato, nella sua valutazione ai fini del TEM, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. A tale proposito, si ricorda tuttavia che le visite di verifica programmate per luglio e agosto sono state rinviate a causa della SARS. Sebbene infatti alcune delle province cinesi in cui hanno sede determinate società non figurassero all'epoca sull'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio, e in considerazione dei cambiamenti che si sarebbero probabilmente verificati nel lasso di tempo intercorso tra la decisione di recarsi sul posto e l'arrivo dei funzionari responsabili nell'RPC, si è deciso per prudenza di rimandare tutte le verifiche, che si sono potute svolgere solo dopo la revoca di tutte le restrizioni. Per mancanza di tempo, quindi, il modulo di richiesta del TEM e il questionario antidumping sono stati controllati contemporaneamente, cioè durante la visita di verifica.
- (72) Una società ha definito «indebito e discriminatorio» il momento scelto per prendere una decisione sul TEM. Come si è già spiegato, tuttavia, il processo di verifica è stato considerevolmente ritardato dal problema della SARS e dalla gran quantità di visite di verifica richieste, proporzionale al numero dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato. Se si considera inoltre che le decisioni relative al TEM sono state comunicate contemporaneamente a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato, non vi è motivo di definire discriminatoria la procedura.
- (73) Secondo le due società le cui richieste di TEM erano state respinte dopo una prima analisi del modulo di domanda, cioè senza visite di verifica, il mancato rispetto del termine di tre mesi è del tutto ingiustificato. Per evitare discriminazioni tra i produttori esportatori che hanno collaborato, tuttavia, le decisioni relative al TEM sono state comunicate contemporaneamente a tutti i produttori esportatori che hanno collaborato.

4.2 *Trattamento individuale*

- (74) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), per i paesi cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, viene calcolato, se del caso, un unico dazio per tutto il paese, a meno che le imprese non possano dimostrare, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, di poter determinare liberamente i propri prezzi all'esportazione e i quantitativi da esportare, nonché le condizioni e i termini di vendita, di effettuare le conversioni del tasso di cambio ai tassi di mercato e di non subire interferenze statali tali da permettere l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti.
- (75) Gli otto produttori esportatori hanno chiesto, oltre al TEM, anche il trattamento individuale, qualora non potessero ottenere il TEM, mentre un altro produttore esportatore ha chiesto solo il trattamento individuale. Dalle informazioni disponibili risulta che le tre società in questione soddisfano tutti i requisiti per la concessione del trattamento individuale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (76) Per le altre quattro società, interamente o prevalentemente pubbliche, si è ritenuto che il rischio di ingerenza dello Stato fosse notevole. Considerata inoltre la natura del prodotto in esame, che non permette di risalire a un determinato produttore, vi è un notevole rischio che si eludano i dazi esportando attraverso una società cui si applica un'aliquota di dazio inferiore. Di conseguenza, non risultando soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettere c) ed e), del regolamento di base, si è deciso di non concedere il trattamento individuale alle quattro società suddette.

- (77) Si è pertanto deciso di concedere il trattamento individuale ai tre produttori esportatori seguenti, con sede nell'RPC:
- Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd
 - Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd
 - Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd

4.3 Valore normale

4.3.1 Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM

a) Paese analogo

- (78) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, nel caso di paesi non retti da un'economia di mercato e, qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi in fase di transizione, il valore normale deve essere determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese analogo.
- (79) Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti come paese analogo per la determinazione del valore normale per l'RPC, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta.
- (80) Dall'inchiesta è risultato che gli Stati Uniti avevano un mercato altamente competitivo per il prodotto in esame, con 10 produttori che operavano sul mercato NAFTA, otto grossi acquirenti e un volume considerevole di importazioni dai paesi terzi. Le importazioni rappresentano il 15 % circa del consumo americano del prodotto in esame. Si è pertanto ritenuto che il mercato statunitense fosse sostanzialmente e sufficientemente rappresentativo rispetto al volume delle esportazioni cinesi del prodotto in esame nell'UE.
- (81) I produttori esportatori dell'RPC si sono dichiarati contrari alla scelta degli Stati Uniti per i seguenti motivi: i) la consuetudine vuole che si utilizzi uno dei paesi oggetto della stessa inchiesta; ii) il produttore statunitense che ha collaborato è collegato a un produttore comunitario; iii) negli Stati Uniti i costi sono più alti che in Cina. Le parti interessate in questione hanno proposto di usare come paesi analoghi appropriati il Pakistan o la Repubblica di Corea, ma senza dimostrare che questi paesi costituirebbero un'alternativa migliore agli Stati Uniti. La Commissione ha comunque esaminato entrambe le proposte.
- (82) Per quanto riguarda il Pakistan, va sottolineato che solo due società fabbricano il prodotto in esame in questo paese, contro almeno otto produttori negli Stati Uniti. Inoltre, sulle importazioni di PET in Pakistan gravano dazi doganali del 20 %, contro il 6,8 % negli Stati Uniti (+ 0,3 c/kg), il che rende il mercato pakistano meno competitivo di quello statunitense per quanto riguarda il prodotto in esame. Si è stabilito infine che le vendite sul mercato interno del produttore pakistano ad acquirenti indipendenti erano di entità modesta rispetto alle esportazioni del prodotto in esame originarie dell'RPC, e risultavano quindi molto meno rappresentative a confronto delle massicce esportazioni dalla Cina.
- (83) Per quanto riguarda la Repubblica di Corea, contrariamente a quanto affermato da diversi esportatori questo paese non è oggetto della stessa inchiesta, ma di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che tutti i produttori coreani erano di dimensioni inferiori alla società americana che ha collaborato, la quale aveva effettuato vendite nettamente superiori anche sul mercato interno. Contrariamente ai produttori cinesi, inoltre, il primo produttore coreano è parzialmente integrato (cioè produce direttamente almeno una delle principali materie prime). Si è ritenuto pertanto che la Repubblica di Corea non fosse un paese analogo appropriato.
- (84) L'inchiesta non ha confermato le dichiarazioni secondo le quali la relazione tra la società americana che ha collaborato e un produttore europeo poteva falsare i dati forniti. La Commissione ha accertato, segnatamente durante la verifica in loco dei dati relativi alla società, che tale relazione non era all'origine di alcuna distorsione per quanto riguarda i prezzi, i costi di produzione e la redditività del produttore statunitense. Di conseguenza, la Commissione ha giudicato esatte e affidabili le informazioni fornite ai fini della presente inchiesta.

- (85) Si è esaminata infine l'argomentazione relativa alla differenza in termini di costi, confrontando il prezzo della materia prima principale (PTA) utilizzata dalla società statunitense per fabbricare il prodotto in esame, che rappresenta la maggior parte del costo di produzione del PET, con i prezzi pagati dalle società cinesi per il PTA. Non essendosi constatate differenze di rilievo, l'affermazione è stata respinta.
- (86) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso provvisoriamente che gli Stati Uniti costituivano un paese analogo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.

b) Determinazione del valore normale

- (87) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese analogo, ossia sulla base di tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato interno degli Stati Uniti per i tipi di prodotto comparabili, poiché le vendite sono avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.
- (88) Pertanto, il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore statunitense che ha collaborato all'inchiesta.

4.3.2 Determinazione del valore normale per i produttori esportatori cui è stato concesso il TEM

- (89) Alle società cui è stato concesso il TEM è stato chiesto di rispondere dettagliatamente a un questionario, con particolare riguardo alle informazioni sulle vendite interne e sul costo di produzione del prodotto in esame; tutte le informazioni fornite sono state quindi verificate presso le sedi di dette società.
- (90) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha seguito il metodo illustrato nei considerando da 20 a 27.
- (91) Per tutti i tipi di PET, tranne uno, esportati da uno dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha potuto stabilire il valore normale sulla base dei prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base. Nel caso dell'unico tipo di PET per il quale meno del 10 % delle vendite sul mercato interno era avvenuto nel corso di normali operazioni commerciali, si è utilizzato un valore normale costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

4.4 Prezzi all'esportazione

- (92) Tutte le vendite nella Comunità degli esportatori a cui sono stati concessi il TEM o il trattamento individuale nella Comunità sono state effettuate ad acquirenti indipendenti e il prezzo all'esportazione è stato stabilito in funzione dei prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

4.5 Confronto

- (93) Il confronto è stato effettuato franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Onde garantire un confronto equo, si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi. Su tale base, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze nelle spese di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, credito, commissioni, oneri all'importazione e servizi di assistenza post-vendita (garanzia ecc.).

4.6 Margini di dumping

4.6.1 Per i produttori esportatori che hanno collaborato e ai quali è stato concesso il TEM/trattamento individuale

- (94) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le due società cui è stato concesso il TEM il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto in esame corrispondente.

- (95) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, per le tre società cui è stato concesso il trattamento individuale il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto esportato nella Comunità calcolato per il paese analogo è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato del tipo di prodotto corrispondente esportato nella Comunità.
- (96) I margini di dumping provvisori medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd	17,4 %
Far Eastern Industries Shanghai Ltd	12,6 %
Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd	21,0 %
Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd	29,5 %
Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd	18,1 %

4.6.2 Per tutti gli altri produttori esportatori

- (97) Per poter calcolare il dazio unico a livello nazionale applicabile a tutti gli altri esportatori dell'RPC, la Commissione ha determinato anzitutto il loro livello di collaborazione. Si è effettuato un confronto tra le importazioni totali del prodotto in esame originarie dell'RPC, calcolate sulla base dei dati Eurostat, e i dati effettivi delle risposte al questionario ricevute dagli esportatori dell'RPC. Su tale base, si è stabilito che il livello di collaborazione era pari al 100 %.
- (98) Il margine di dumping è stato quindi calcolato come media ponderata del margine di dumping stabilito per gli altri esportatori che hanno collaborato, ai quali non sono stati concessi né il TEM né il trattamento individuale. Il margine di dumping per gli altri esportatori suddetti è stato calcolato mediante il confronto tra la media ponderata del valore normale determinato per il paese analogo e la media ponderata del prezzo all'esportazione riferito dall'esportatore in questione.
- (99) Su tale base, il livello nazionale del dumping è stato calcolato in via provvisoria al 23,2 % del prezzo cif frontiera comunitaria.

C. CONFRONTO

1. Produzione comunitaria

- (100) Durante il periodo dell'inchiesta, il PET è stato prodotto da
- sette produttori comunitari denunzianti, i quali hanno offerto piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta,
 - altri quattro produttori comunitari, i quali hanno offerto pieno sostegno e piena collaborazione alla Commissione durante l'inchiesta,
 - un altro produttore che ha appoggiato il procedimento e fornito informazioni generali sulla sua produzione e sulle sue vendite.
- (101) Al denunziante non risulta che esistano altri produttori del prodotto in esame, e nessun altro produttore del prodotto in esame si è messo in contatto con la Commissione europea. Pertanto, il PET fabbricato dalle 12 società sopraelencate costituisce la produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

2. Definizione dell'industria comunitaria

- (102) Durante il periodo dell'inchiesta, la produzione globale degli 11 produttori comunitari che hanno collaborato pienamente all'inchiesta è ammontata a 1 634 477 tonnellate, pari al 97 % circa della produzione totale stimata di PET nella Comunità. Di conseguenza, si è ritenuto che gli 11 produttori comunitari suddetti rappresentassero l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

3. Consumo nella Comunità

3.1 Osservazioni preliminari

3.1.1 Dati relativi alle importazioni

- (103) I dati relativi alle importazioni sono stati ricavati dalle informazioni Eurostat riguardanti i volumi e i valori per il codice NC 3907 60 20, nonché dai dati comunicati dai produttori esportatori.

3.1.2 Dati relativi all'industria comunitaria

- (104) I dati dell'industria comunitaria sono stati ricavati dalle risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dagli undici produttori comunitari che hanno collaborato all'inchiesta.

3.2 Consumo nella Comunità

- (105) Il consumo apparente nella Comunità è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:
- importazioni globali del prodotto in esame nella Comunità indicate da Eurostat e dati comunicati dai produttori esportatori,
 - vendite complessive verificate realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario,
 - dati relativi alle vendite dell'altro produttore comunitario che ha fornito informazioni generali.
- (106) Nel PI il consumo comunitario è arrivato a 1 845 962 tonnellate, superando del 37 % il livello registrato all'inizio del periodo in esame a causa di un notevole incremento del consumo di bevande in bottiglia, cioè le bibite analcoliche e l'acqua minerale. Una tendenza analoga era già emersa nel corso dell'inchiesta precedente ⁽¹⁾.

	1999	2000	2001	2002	PI
Consumo UE	1 348 628	1 349 763	1 420 759	1 795 883	1 845 962
1999 = 100	100	100	105	133	137

4. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

4.1 Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

- (107) Si è esaminato anzitutto se le importazioni da RPC, Pakistan e Australia dovessero essere valutate cumulativamente a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (108) Le importazioni dai paesi in questione hanno registrato il seguente andamento, espresso in volume (tonnellate) e come quota di mercato:

	1999	2000	2001	2002	PI
RPC	144	20	9 000	89 329	120 814
Quota di mercato (%)	0	0	0,6	5,0	6,6
Australia	0	0	5 157	17 031	27 538
Quota di mercato (%)	0	0	0,4	0,9	1,5
Pakistan	0	8 500	14 678	47 767	74 311
Quota di mercato (%)	0	0,6	1,0	2,6	4,0
Importazioni totali dai paesi in questione	144	8 520	28 835	154 127	222 663
Quota di mercato totale (%)	0	0,6	2,0	8,6	12,1

⁽¹⁾ Cfr. paragrafo 101 del regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48), che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

- (109) Dall'analisi è emerso che:
- i margini di dumping stabiliti per le importazioni da ciascuno dei paesi in questione erano superiori alla soglia minima definita all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base,
 - i volumi delle importazioni da ciascuno di questi paesi durante il periodo dell'inchiesta non sono irrilevanti, poiché le quote di mercato corrispondenti vanno dall'1,5 % al 6,6 %,
 - una valutazione cumulativa risulta appropriata date le condizioni di concorrenza esistenti sia tra le importazioni originarie di questi paesi che tra queste importazioni e il prodotto comunitario simile, come dimostrano il livello di sottoquotazione analogo (tra il 10,0 % e il 17,9 %) e il fatto che si usino canali di vendita simili. L'inchiesta ha inoltre dimostrato che importazioni in questione e il prodotto simile presentano le stesse caratteristiche fisiche e chimiche. Anche i loro prezzi seguono tendenze analoghe, che riflettono il prezzo della materia prima principale, cioè la nafta (petrolio raffinato).
- (110) Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che tutti i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatti e che le importazioni originarie dell'RPC, dell'Australia e del Pakistan devono essere valutate cumulativamente.

4.2 Quote di mercato delle importazioni in questione

- (111) Come indicato in precedenza, pur essendo iniziate nel 2000 le importazioni dai paesi in questione hanno raggiunto volumi significativi dal 2002 in poi con l'entrata in funzione di nuovi impianti di produzione in questi paesi, le cui quote di mercato sono passate dallo 0,6 % del consumo comunitario nel 2000 all'8,6 % nel 2002 e al 12,1 % durante il periodo dell'inchiesta.

4.3 Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

- (112) Sono stati confrontati i prezzi dell'industria comunitaria e i prezzi dei produttori esportatori dei paesi in questione sul mercato della Comunità durante il PI. Il confronto è stato fatto dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati portati al livello franco fabbrica; i prezzi delle importazioni erano cif franco frontiera comunitaria, maggiorati dei dazi e adeguati in funzione dello stadio commerciale e dei costi di movimentazione derivanti dalle informazioni ottenute durante l'inchiesta, segnatamente dagli importatori indipendenti che hanno collaborato.
- (113) Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari dei paesi in questione sono stati venduti nella Comunità a prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria secondo le seguenti percentuali: RPC 13,5 % — 17,9 %, Australia: 10 % — 11,9 % e Pakistan: 12,7 %.
- (114) Il fatto che i tassi medi di sottoquotazione siano così bassi è dovuto alla depressione dei prezzi conseguenza del comportamento dei produttori esportatori dei paesi in questione, i quali hanno venduto a prezzi di dumping. L'industria comunitaria si è vista costretta ad allinearsi con questi prezzi per cercare di conservare la sua quota di mercato. Va tenuto presente che, dato il forte potere contrattuale di vari grandi utilizzatori di PET, l'andamento del mercato è determinato quasi esclusivamente da considerazioni di prezzo.

5. Situazione dell'industria comunitaria

- (115) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici che hanno inciso sulla situazione di detta industria dal 1999 (anno di partenza) al PI.
- (116) Nella tabella in appresso figurano i dati aggregati riguardanti l'industria comunitaria forniti dagli 11 produttori comunitari che hanno collaborato.

5.1 Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

- (117) La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della produzione oraria massima teorica dei macchinari installati, moltiplicata per le ore di lavoro teoriche annue, tenendo in debito conto le attività di manutenzione e altre analoghe interruzioni della produzione.

	1999	2000	2001	2002	PI
Produzione	1 168 334	1 432 785	1 546 672	1 629 703	1 642 100
Indice (1999=100)	100	123	132	139	141
Capacità di produzione	1 346 074	1 595 962	1 759 762	1 948 248	1 955 954
Indice (1999=100)	100	119	131	145	145
Utilizzazione impianti	87 %	90 %	88 %	84 %	84 %
Indice (1999=100)	100	103	101	96	97

- (118) Come risulta dalla tabella, fra il 1999 e il PI la produzione è aumentata del 41 %, riflettendo la forte crescita del consumo comunitario. Nello stesso periodo, la capacità di produzione è aumentata del 45 %, superando lievemente l'incremento del consumo. Il fenomeno va considerato alla luce della forte domanda registrata nella Comunità da qualche anno a questa parte. Va osservato inoltre che l'industria comunitaria ha subito il pregiudizio causato dal dumping fino al 5 agosto 2000 ⁽¹⁾, e pertanto avrebbe potuto beneficiare dell'aumento delle vendite in seguito all'abolizione delle importazioni pregiudizievoli in dumping da queste fonti. L'industria comunitaria si è vista costretta ad aumentare la sua capacità di produzione per conservare le sue quote di mercato e soddisfare la domanda crescente degli utilizzatori, che dovrebbe registrare un ulteriore aumento. L'utilizzazione degli impianti è stata piuttosto irregolare durante il periodo in esame, con un tasso dell'84 % nel PI che è lievemente inferiore al livello registrato all'inizio del periodo.
- (119) A detta di alcuni esportatori, il fatto che la capacità sia aumentata durante il periodo in esame va interpretato come un segnale positivo anziché come un pregiudizio, il che vale anche per i nuovi investimenti in programma, riguardanti altri impianti di produzione.
- (120) Come si è già detto, la capacità di produzione è stata aumentata per soddisfare la domanda dei consumatori. Nel regolamento della Commissione che istituisce dazi antidumping sul PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia ⁽²⁾, si segnalavano già le preoccupazioni espresse dagli utilizzatori comunitari in merito al rischio di una penuria di PET sul mercato comunitario a seguito dell'istituzione dei dazi.
- (121) Di norma, inoltre, passano due anni tra la decisione di investire in nuovi impianti e il momento in cui gli impianti vengono installati e resi operativi. Poiché il maggiore incremento degli impianti durante il periodo in esame è avvenuto tra il 1999 e il 2000, la decisione di installare i nuovi impianti deve essere stata presa prima del periodo in esame, il che significa che, contrariamente a quanto affermato dagli esportatori, l'aumento della capacità non può essere considerato un «segnale positivo».
- (122) Il fatto che determinati produttori comunitari abbiano annunciato ufficialmente ulteriori investimenti in nuovi impianti è stato inoltre interpretato da alcuni esportatori come un indice di forza dei produttori comunitari.

⁽¹⁾ I dazi antidumping provvisori sulle importazioni di PET originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia con il regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione, in vigore dal 6 agosto 2000.

⁽²⁾ Articolo 194 del regolamento (CE) n. 1742/2000.

- (123) Pur confermando che diversi produttori comunitari intendono aumentare ulteriormente la loro capacità di produzione (di circa 300 000 — 400 000 tonnellate), si precisa tuttavia che lo fanno per poter soddisfare il maggior consumo di PET sul mercato comunitario. La congiuntura attuale induce inoltre numerosi produttori comunitari a rivedere i loro piani d'investimento, poiché il livello dei prezzi sul mercato comunitario rende difficile reperire i fondi necessari.
- (124) Di fatto, alcuni produttori sono stati costretti a chiudere temporaneamente gli impianti durante l'ultima parte del PI e dopo questo periodo a causa delle perdite finanziarie registrate ai livelli di prezzi prevalenti. Due produttori comunitari hanno chiuso impianti corrispondenti rispettivamente a 73 000 tonnellate durante il PI e a 270 000 tonnellate dopo la fine del PI.

5.2 Scorte

- (125) Nella tabella seguente viene indicato il volume delle scorte alla fine di ciascun periodo.

	1999	2000	2001	2000	PI
Scorte (t)	74 796	76 463	112 991	110 020	95 841
In % della produzione	6,4 %	5,3 %	7,3 %	6,8 %	5,8 %

- (126) Il livello delle scorte è rimasto stabile per tutto il periodo in esame. Per di più, questo indicatore economico non è stato considerato pertinente nella presente analisi del pregiudizio poiché il prodotto in esame è ingombrante ed ha un valore al m³ relativamente basso. Per motivi pratici, quindi, l'industria comunitaria cerca sempre di limitare al massimo il livello delle scorte.

5.3 Volume delle vendite, quote di mercato, crescita e prezzi unitari medi nella CE

- (127) Le cifre sottoindicate rappresentano le vendite dell'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti nella Comunità.

	1999	2000	2001	2002	PI
Volume vendite (t)	994 290	1 249 609	1 286 705	1 426 864	1 403 430
Indice (1999=100)	100	126	129	144	141
Quota di mercato	73,7 %	92,6 %	90,6 %	79,5 %	76,0 %
Indice (1999=100)	100	126	123	108	103
Prezzi unitari medi (EUR/t)	686	1 014	1 125	977	986
Indice (1999=100)	100	148	164	143	144

- (128) I volumi delle vendite dell'industria comunitaria sono aumentati del 41 % nel periodo in esame (+26 % tra il 1999 e il 2000), a fronte di un incremento del consumo pari al 37 %.

- (129) I dazi antidumping istituiti il 5 agosto 2000 ⁽¹⁾ hanno permesso all'industria comunitaria di riconquistare le quote di mercato che aveva perso. Tra il 1999 e il 2000, le quote di mercato dell'industria comunitaria sono passate dal 73,7 al 92,6 % del consumo comunitario, per poi scendere di nuovo dal 90,6 % al 76,0 % del consumo comunitario tra il 2001 e il PI, quando le importazioni in dumping dai paesi in questione hanno iniziato ad affluire sul mercato comunitario.
- (130) L'espansione dell'industria comunitaria, che inizialmente ha beneficiato dell'incremento del consumo e dell'aumento dei prezzi di vendita medi e il cui fatturato è cresciuto del 112 % tra il 1999 e il 2001, si è interrotta bruscamente nel 2002, quando le importazioni in dumping dai paesi in questione l'hanno costretta a ribassare i prezzi di vendita medi.
- (131) I prezzi di vendita medi dell'industria comunitaria sono saliti del 48 % tra il 1999 e il 2000, per poi raggiungere un livello più sostenibile dopo l'istituzione nel 2000 dei dazi antidumping contro le importazioni in dumping da India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia. Il fenomeno è dovuto in parte al rincaro delle materie prime (cfr. considerando 169), che l'industria comunitaria ha potuto applicare ai suoi clienti. Grazie all'aumento, comunque, l'attività dell'industria comunitaria è ridiventata redditizia, anche se i livelli di profitto e di utili sugli investimenti sono rimasti relativamente bassi come si spiega dettagliatamente più avanti. All'ulteriore aumento dei prezzi dell'industria comunitaria verificatosi nel 2001 ha fatto seguito un ribasso sia nel 2002 che durante il PI. La diminuzione del 12 % avvenuta tra il 2001 e il PI è coincisa con l'aspra concorrenza delle importazioni originarie dei paesi in questione.

5.4 Redditività, utile sul capitale investito e cash flow

- (132) Per «redditività delle vendite CE» si intendono gli utili generati dalle vendite del prodotto in esame sul mercato comunitario. È stato possibile valutare il «rendimento delle attività totali» e il «cash flow» soltanto in relazione alla gamma di prodotti più ristretta possibile, comprendente il prodotto simile, a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base.
- (133) L'utile sul capitale investito, inoltre, è stato calcolato in base al rendimento delle attività totali, considerato più pertinente per l'analisi della tendenza.

	1999	2000	2001	2002	PI
Redditività vendite CE	- 16,4 %	4,0 %	7,6 %	2,9 %	0,9 %
Utile sulle attività totali	- 12,1 %	3,7 %	7,7 %	2,2 %	0,4 %
Cash flow (in % delle vendite totali)	- 9,7 %	- 4,4 %	20,2 %	19,5 %	14,0 %

- (134) Pur essendo riuscita a portare i suoi prezzi a un livello più sostenibile dopo l'istituzione dei dazi antidumping contro le importazioni di PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria ha raggiunto solo nel 2001 il livello di profitto (7 %) indicato come obiettivo nel regolamento (CE) n. 1742/2000 della Commissione.
- (135) Dopo il calo dei prezzi verificatosi nel 2002 e durante il PI, in concomitanza con il forte incremento delle importazioni in dumping dai paesi in questione, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si è nuovamente deteriorata. Il livello di profitto raggiunto durante il PI, appena al di sopra del punto di pareggio, non basta certo a finanziare i reinvestimenti chiesti dai clienti.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1742/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilenterefalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

- (136) Di fatto, l'andamento dell'utile sulle vendite CE è analogo a quello del rendimento delle attività totali, con un miglioramento tra il 1999 e il 2001 e un successivo deterioramento tra il 2001 e il PI.
- (137) La tendenza del cash flow è comparabile, a parte un ritardo di un anno dovuto ai movimenti delle attività a breve termine in seguito all'aumento delle vendite.

5.5 Investimenti e capacità di ottenere capitali

	1999	2000	2001	2002	PI
Investimenti	17 818	19 371	69 813	44 179	34 380

- (138) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria ha deciso di investire in nuovi impianti.
- (139) Come si è già detto, passano circa due anni tra la decisione di investire in nuovi impianti e il momento in cui i nuovi impianti sono operativi. Naturalmente, tuttavia, il lasso di tempo che intercorre tra la decisione di investire e l'iscrizione in bilancio dei nuovi macchinari è più breve, poiché gli investimenti vengono iscritti in bilancio sin dall'avvio dei lavori di costruzione. Ciò spiega perché il livello di investimenti sopra indicato non corrisponda sempre ad un aumento immediato degli impianti ai sensi del considerando 117.
- (140) La capacità dell'industria comunitaria di ottenere capitali, sia da fonti di finanziamento esterne che dalle rispettive società madri, non era seriamente compromessa all'inizio del periodo in esame.

5.6 Occupazione, produttività e salari

	1999	2000	2001	2002	PI
Numero di dipendenti	1 606	1 692	1 701	1 681	1 659
Indice 1999 = 100	100	105	106	105	103
Costi salariali (T.EUR)	31 291	33 236	34 541	35 478	36 045
Indice 1999 = 100	100	106	110	113	115
Produttività (t/dipendente)	727	847	909	969	990
Indice 1999 = 100	100	116	125	133	136

- (141) Come si è già detto, la produzione dell'industria comunitaria è aumentata del 41 % durante il periodo in esame, ma il numero degli addetti alla produzione è rimasto più o meno invariato.
- (142) Ciò è dovuto al fatto che l'industria comunitaria ha investito in nuovi impianti altamente automatizzati, che non richiedono aumenti considerevoli della forza lavoro. Nel periodo in esame, infatti, la produttività è salita del 36 %, contro un incremento dei costi di personale pari al 15 %.

5.7 Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

- (143) Dopo l'istituzione dei dazi antidumping nel 2000 ⁽¹⁾, l'industria comunitaria è riuscita a portare i suoi prezzi medi di vendita a un livello più sostenibile, mantenendo al tempo stesso le sue quote del mercato del PET in aumento. Come si è detto al considerando 134, l'industria comunitaria ha raggiunto nel 2001 un margine di utile sostenibile. Si conclude pertanto che la Comunità si è ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping.

5.8 Entità del margine di dumping effettivo

- (144) I margini di dumping sono indicati nella sezione relativa al dumping (cfr. considerando 40, 48 e 96). I margini stabiliti sono nettamente al di sopra dei margini minimi definiti all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Inoltre, dati il volume e i prezzi delle importazioni in dumping, l'impatto del margine di dumping effettivo non può essere considerato trascurabile.

6. Conclusioni in materia di pregiudizio

- (145) Si ricorda che dopo l'istituzione dei dazi antidumping contro le importazioni di PET originario dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia, l'industria comunitaria ha rafforzato immediatamente la propria posizione, con un aumento dei prezzi medi delle sue vendite nella CE pari al 64 % tra il 1999 e il 2001 (che ha compensato in parte il rincaro delle materie prime) e un incremento dei volumi delle vendite nella CE pari al 29 %. Grazie alla maggiore redditività che ne è conseguita, nel 2001 l'industria comunitaria è riuscita a ottenere il margine di profitto indicato come obiettivo nel regolamento (CE) n. 1742/2000, che le ha permesso di investire in nuovi impianti come richiesto dai clienti e di avviare i progetti ambientali connessi quali il riciclaggio delle bottiglie usate.
- (146) Come si è già detto, tuttavia, l'afflusso massiccio delle importazioni dai paesi in questione nel mercato comunitario, iniziato nel 2002, ha fatto crollare i prezzi su detto mercato. L'industria comunitaria ha perso delle quote di mercato e ha visto nuovamente compromessa la sua stabilità finanziaria, come dimostrano i suoi più che mediocri risultati finanziari.
- (147) Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

D. NESSO CAUSALE

1. Osservazioni preliminari

- (148) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto alle importazioni in dumping originarie del paese interessato. A norma dell'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, sono stati esaminati anche altri fattori noti che avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che l'eventuale pregiudizio causato da questi altri fattori non fosse erroneamente attribuito alle suddette importazioni in dumping.
- (149) Le importazioni originarie dell'India, dell'Indonesia, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Taiwan e della Thailandia sono attualmente soggette a dazio. Come si è già detto al considerando 3, i dazi antidumping contro le importazioni di PET originario della Repubblica di Corea e di Taiwan sono oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Tali osservazioni sono state prese in considerazione ai fini dell'esame.

2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (150) Il volume di PET originario dei paesi in questione ha registrato un fortissimo incremento durante il periodo in esame. Come risulta dalla tabella di cui al considerando 108, le importazioni dai tre paesi in questione sono passate dai quantitativi praticamente inesistenti del 1999 a 223 000 tonnellate nel PI, che equivalgono a una quota di mercato del 12,1 %.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1742/2000 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (PET) originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.

- (151) Il notevole aumento, in termini di volume, delle importazioni originarie dei paesi in questione e della loro quota di mercato verificatosi nel 2002 e durante il PI, a prezzi rimasti nettamente al di sotto di quelli dell'industria comunitaria, è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria nello stesso periodo.
- (152) Come si è detto al considerando 113, il prezzo delle importazioni originarie dei paesi in questione è risultato notevolmente inferiore al prezzo di vendita medio dell'industria comunitaria, con margini di sottoquotazione compresi tra il 10 % e il 17,9 %.
- (153) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che la pressione esercitata dalle importazioni in questione, che sono aumentate considerevolmente dal 2001 in poi in termini di volume e di quota di mercato e sono state effettuate a prezzi di dumping, ha contribuito in misura determinante alla diminuzione dei prezzi e delle quote di mercato dell'industria comunitaria, la cui situazione finanziaria si è deteriorata.

3. Effetto di altri fattori

3.1 Importazioni originarie di altri paesi terzi

- (154) Durante il periodo in esame, l'andamento delle importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla presente inchiesta è stato il seguente:

	1999	2000	2001	2002	PI
Paesi terzi dove sono in vigore dazi antidumping					
India	38 393	4 920	3 909	2 258	2 899
Indonesia	27 537	3 121	5 370	4 461	3 548
Repubblica di Corea	88 790	5 361	2 818	86 748	95 414
Malaysia	29 481	4 917	8 327	12 983	10 566
Taiwan	38 595	7 500	589	27 787	25 748
Thailandia	23 880	441	0	18	18
Totale parziale	247 266	26 260	21 013	134 255	138 193
Paesi terzi dove non sono in vigore dazi antidumping					
Brasile	0	6	0	8 464	8 464
Turchia	12 811	1 692	2 636	7 206	7 950
Stati Uniti d'America	21 983	32 431	31 465	18 577	15 855
Altri paesi terzi dove non sono in vigore dazi antidumping	47 686	3 192	13 381	5 767	7 302
Totale parziale	82 480	37 321	47 482	40 014	39 571
Importazioni totali da altri paesi terzi	329 746	63 581	68 495	174 269	177 764

- (155) Dopo l'istituzione e l'entrata in vigore dei dazi antidumping nel 2000, le importazioni dai paesi terzi non contemplati dalla presente inchiesta sono crollate. In nessuno dei paesi in questione, tranne la Repubblica di Corea e Taiwan, si è registrato un aumento di volume in termini assoluti tale da causare pregiudizio all'industria comunitaria, oppure l'aumento non è coinciso con l'evoluzione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

- (156) L'andamento delle importazioni dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, tuttavia, è stato simile a quello delle importazioni originarie dei paesi in questione, con un forte incremento in volume verso la fine del periodo in esame che oltretutto è coinciso con il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Va osservato tuttavia che il volume combinato delle importazioni da questi 2 paesi rappresenta solo metà del volume delle importazioni dai tre paesi in questione.
- (157) Nessuno degli altri paesi ha registrato un aumento significativo dei volumi d'importazione durante il periodo in esame.
- (158) Dai dati Eurostat risultano inoltre prezzi medi di vendita cif, al netto dei dazi antidumping, pari a 842/t EUR per le importazioni originarie della Repubblica di Corea e a 784/t EUR per le importazioni originarie di Taiwan durante il PI. I dazi antidumping in vigore sono compresi tra 0 EUR/t e 148,3 EUR/t per la Repubblica di Corea e tra 47 EUR/t e 69,5 EUR/t per Taiwan. L'aliquota «paesi terzi» è del 6,5 % sia per la Repubblica di Corea che per Taiwan.
- (159) Di conseguenza, il dazio medio pagato per le importazioni di PET originario della Repubblica di Corea e di Taiwan ammonta, rispettivamente, a 896-1 044 EUR/t e a 882-905 EUR/t. Se si considera che i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria durante il PI sono stati pari a 986 EUR/t, come indicato al considerando 127, i prezzi medi all'esportazione corrispondono a un livello di sottoquotazione dello 0-9,1 % per la Repubblica di Corea e del 8,2-10,5 % per le importazioni originarie di Taiwan. È inoltre probabile che la quota delle importazioni degli esportatori a cui sono applicati i dazi antidumping più bassi sia aumentata a scapito degli esportatori soggetti ai dazi antidumping più elevati.
- (160) Per il momento, quindi, non si può escludere che alcune delle importazioni di PET originarie della Repubblica di Corea e di Taiwan abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Va ricordato che i dazi applicati a questi due paesi sono attualmente oggetto di un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base per valutare se siano sufficienti a controbilanciare il dumping all'origine del pregiudizio.

3.2 Prezzi delle materie prime

3.2.1 Osservazioni preliminari

- (161) I dati trimestrali utilizzati nella presente analisi, riguardanti i prezzi medi di vendita del PET nella CE e il costo delle materie prime, sono stati comunicati dall'industria comunitaria.

3.2.2 Nesso causale riconducibile ai prezzi delle materie prime

- (162) Il costo di produzione del PET dipende per circa 2/3 dai prezzi della materia prima e di servizi quali l'elettricità e il gas (costi variabili). I prezzi del PTA e degli altri mezzi di produzione quali MEG e DMT riflettono i prezzi del petrolio. Ai fini del procedimento, quindi, si è ritenuto opportuno valutare se i rincari del PTA si siano ripercossi sui clienti o se l'industria comunitaria si sia trovata nell'impossibilità di conciliare il rincaro della materia prima con i prezzi medi di vendita.
- (163) A tale riguardo, si devono distinguere i produttori comunitari di PET che hanno acquistato le materie prime da società collegate («produttori integrati») da quelli che si sono rivolti a fornitori esterni («produttori indipendenti»).
- (164) Anzitutto, si è valutato se i prezzi delle materie prime fossero strutturalmente diversi per il fatto che i produttori integrati hanno acquistato le materie prime da fornitori collegati mentre i produttori indipendenti si sono rivolti a fornitori esterni.

- (165) Si è riscontrato che il costo delle materie prime per i produttori integrati non era molto diverso da quello dei produttori indipendenti. Si è quindi deciso di valutare il costo delle materie prime per tutti i produttori comunitari considerati globalmente.
- (166) Avendo stabilito che l'incidenza delle materie prime poteva essere valutata indipendentemente dal fatto che il produttore fosse integrato o indipendente, si è fatto un confronto dei prezzi ai diversi livelli per l'industria comunitaria considerata globalmente.
- (167) Come si è spiegato al considerando 12, il PET viene ottenuto mescolando il PTA (o il DMT) con il MEG. Nella tabella seguente vengono indicati l'andamento trimestrale dei prezzi delle materie prime (PTA/DMT e MEG) per la produzione di PET e il prezzo medio di vendita trimestrale dell'industria comunitaria.
- (168) Per consentire un confronto con il prezzo del petrolio, inoltre, si sono inseriti per lo stesso periodo i prezzi trimestrali della nafta (petrolio raffinato), principale componente nella produzione di Paraxilene (PX), che rappresenta a sua volta i 2/3 dei mezzi di produzione del PTA.

Periodo	Prezzo medio della nafta (EUR) (*)	Indice	Prezzo medio delle materie prime del PET (prevalent. PTA) (**)	Indice	Prezzo medio di vendita del PET (**)	Indice
1° trimestre/1999	12,67	100	466	100	634	100
2° trimestre/1999	16,36	137	454	97	633	100
3° trimestre/1999	21,61	178	532	114	701	111
4° trimestre/1999	25,09	200	585	126	756	119
1° trimestre/2000	26,55	224	645	138	941	148
2° trimestre/2000	24,93	201	692	148	1 087	171
3° trimestre/2000	27,56	216	741	159	1 108	175
4° trimestre/2000	25,69	208	735	158	1 050	166
1° trimestre/2001	23,85	202	702	151	1 164	184
2° trimestre/2001	23,86	194	734	158	1 228	194
3° trimestre/2001	22,54	158	734	158	1 139	180
4° trimestre/2001	17,36	122	688	148	984	155
1° trimestre/2002	18,53	144	575	123	936	148
2° trimestre/2002	23,02	174	657	141	1 052	166
3° trimestre/2002	26,41	203	667	143	986	155
4° trimestre/2002	26,82	210	653	140	926	146
1° trimestre/2003	33,80	298	690	148	1 001	158

(*) Fonte: Agenzia internazionale per l'energia: Oil Product Spot Prices, Rotterdam in EUR/barile.

(**) Fonte: informazioni ricevute dai produttori comunitari, EUR/t.

- (169) Come risulta dalla tabella, i prezzi delle materie prime per i produttori comunitari sono aumentati del 59 % fra il 1° e il 3° trimestre del 2000, passando da 466 a 741 EUR/t, mentre il prezzo della nafta saliva del 116 %. Tra il 3° trimestre del 2000 e il 3° trimestre del 2001 i prezzi delle materie prime sono rimasti relativamente stabili, con una lieve diminuzione tra il 3° trimestre del 2001 e la fine del PI che è coincisa con un rincaro della nafta pari al 188 %.
- (170) Nel frattempo, i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono aumentati del 75 % tra il 1° trimestre del 1999 e il 3° trimestre del 2000, passando da 634 a 1 108 EUR/t. Tra il 3° trimestre del 2000 e il 3° trimestre del 2001, i prezzi medi di vendita hanno subito variazioni minime, con un cambiamento netto limitato al 3 % durante questo periodo. Fra il 3° trimestre del 2001 e la fine del PI, i prezzi medi di vendita sono scesi da 1 139 a 1 001 EUR/t.
- (171) Analizzando l'andamento dei prezzi dell'industria comunitaria (prezzi delle materie prime e prezzi medi di vendita) si osserva che tra il 1° trimestre del 1999 e il 3° trimestre del 2000 i prezzi delle materie prime e i prezzi medi di vendita sono aumentati rispettivamente del 59 % e del 75 %. Fra il 3° trimestre del 2000 e il 3° trimestre del 2001, invece, entrambi i prezzi sono rimasti stabili. Fra il 3° trimestre del 2001 e il 1° trimestre del 2003, a un calo dei prezzi delle materie prime del 6 % è corrisposta una diminuzione dei prezzi medi di vendita del 13 %, superiore a quanto fosse necessario per compensare il ribasso dei prezzi delle materie prime.
- (172) Il fatto che i prezzi medi di vendita siano diminuiti più dei prezzi delle materie prime va considerato una conseguenza diretta dell'erosione dei prezzi causata dalle importazioni in dumping.
- (173) Si conclude pertanto, in via provvisoria, che il costo delle materie prime non ha contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, poiché tutti i rincari delle materie prime (che comprendono tutte le fluttuazioni dei prezzi a monte) si sono ripercossi sui clienti. Solo nell'ultimo periodo parziale analizzato i prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria sono diminuiti più dei prezzi delle materie prime per la concorrenza delle importazioni in dumping.

3.3 Nesso causale legato alla diversa struttura del consumo

- (174) La tabella che precede indica che il consumo di PET nella Comunità è aumentato del 37 % nel periodo in esame. Si è pertanto ritenuto che l'andamento del consumo non abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3.4 Nesso causale legato ai prezzi dei trasferimenti

- (175) Alcuni esportatori hanno dichiarato che il pregiudizio subito dai produttori comunitari controllati da multinazionali potrebbe essere dovuto al fatto che le società del gruppo hanno fatto pagare prezzi troppo alti alla consociata CE per le materie prime fornite.
- (176) A tale proposito, si ricorda che non si sono rilevate differenze strutturali tra i prezzi delle materie prime pagati dai produttori integrati e dai produttori comunitari indipendenti, come risulta dal considerando 165. Si è potuta quindi respingere questa argomentazione, che riguarda i produttori integrati.

3.5 Conclusione in merito al nesso causale

- (177) In considerazione di quanto precede, si conclude in via provvisoria che esiste un nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Questa conclusione si basa sul fatto che durante il periodo in esame le importazioni dai paesi in questione sono aumentate considerevolmente, in termini di volume e di quote di mercato, e che i loro prezzi sono risultati nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Non a caso, inoltre, il forte aumento delle importazioni in dumping è coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell'industria comunitaria.
- (178) D'altro canto, come risulta dall'inchiesta, non si può escludere che alcune delle importazioni da Taiwan e dalla Repubblica di Corea abbiano contribuito al pregiudizio. Nulla indica tuttavia che l'effetto potenziale di queste importazioni sia tale da interrompere il nesso causale tra le importazioni in dumping dall'Australia, dal Pakistan e dalla Repubblica popolare cinese e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni in dumping. Non sono emersi altri fattori tali da incidere in misura considerevole sulla situazione dell'industria comunitaria.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Considerazioni generali

- (179) Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non è nell'interesse della Comunità istituire dazi antidumping sulle importazioni dai paesi in questione. A tal fine, e in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, per decidere in merito all'interesse della Comunità vengono valutati i diversi interessi nel loro complesso, cioè quelli dell'industria comunitaria, degli importatori/operatori commerciali nonché degli utilizzatori e dei fornitori del prodotto in esame.
- (180) La Commissione ha inviato complessivamente 84 questionari agli importatori/operatori commerciali, ai fornitori di materie prime, agli utilizzatori industriali e a varie associazioni di utilizzatori.
- (181) Le seguenti parti interessate hanno rispedito risposte complete al questionario:

Fornitori

- Interquisa SA
- BP Chemicals

Importatori/operatori commerciali

- Mitsui & Co. Benelux
- Helm AG
- Global Services International (Italia)
- Sabic Italia

Utilizzatori

- Schweppes Benelux SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche)
- Resilux SA (Convertitore di preformati/bottiglie)
- Danone Waters Europe SA (Imbottigliatore di acque minerali)
- Nestlé Waters Spain SA (Imbottigliatore di acque minerali)
- L'Abeille SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche)
- Pepsico Francia SA (Imbottigliatore di bevande analcoliche)
- Amcor PET Europe (Convertitore di preformati/bottiglie)
- RBC Cobelplast Mononate (Produttore di fogli)
- Acqua Minerale San Benedetto (Imbottigliatore di acque minerali)

Associazioni di utilizzatori

- EUPC (Associazione europea dei trasformatori della plastica)

- (182) Si sono inoltre sentite le parti suddette e quelle che si sono messe in contatto con la Commissione senza inviare un questionario. Gli esportatori, infine, hanno fornito informazioni e ottenuto audizioni in merito all'interesse della Comunità.

2. Interesse dell'industria comunitaria

- (183) Si ricorda che l'industria comunitaria era composta da 11 produttori che occupano circa 1 700 persone per la produzione e le vendite di PET, e che gli indicatori economici dell'industria comunitaria hanno rispecchiato risultati finanziari in diminuzione sia nel 2002 che durante il periodo dell'inchiesta. Malgrado l'aumento della domanda di PET nella Comunità, l'industria comunitaria non possiede attualmente la stabilità finanziaria necessaria per investire in nuovi impianti di produzione, come richiesto dagli utilizzatori.
- (184) Dopo l'istituzione nel 2000 dei dazi antidumping sulle importazioni originarie, fra l'altro, di India e Indonesia, l'industria comunitaria ha dimostrato di poter trarre vantaggio da queste misure, con una ripresa incoraggiante tra il 2000 e il 2001 e un alto livello di investimenti, a riprova della sua attiva partecipazione al mercato comunitario e della sua sostenibilità. Considerata la situazione finanziaria prevalente dell'industria comunitaria, è evidente che l'istituzione di dazi antidumping favorirebbe gli interessi di quest'ultima.

3. Interesse degli importatori indipendenti

- (185) Si sono messi in contatto con la Commissione numerosi importatori e un operatore commerciale, che rappresentano il 26 % delle importazioni dai paesi in questione durante il PI. Secondo loro, l'istituzione dei dazi non è nell'interesse della Comunità, poiché il mercato comunitario ha bisogno delle importazioni per soddisfare la domanda di PET in aumento nella CE. Limitando le importazioni, inoltre, si comprometterebbe l'attività degli importatori, con conseguenti rischi occupazionali per queste società.
- (186) Lo scopo dei dazi antidumping è quello di ripristinare un commercio leale, non di vietare le importazioni o di ostacolare le attività degli importatori della CE. Le misure proposte, quindi, devono essere fissate a un livello che consenta le importazioni anche in futuro, ma a prezzi non di dumping o, se inferiori, non pregiudizievoli.
- (187) Di conseguenza, visto che le importazioni a prezzi equi potranno comunque entrare nel mercato comunitario, è probabile che l'attività tradizionale degli importatori continui anche qualora siano istituiti dazi sulle importazioni in dumping.

4. Interesse dei fornitori

- (188) Si ricorda che molti produttori comunitari ricevono le materie prime da società appartenenti a un gruppo (produttori integrati), mentre solo i fornitori indipendenti dei produttori comunitari sono stati inclusi nel presente esame.
- (189) I due fornitori che hanno collaborato hanno venduto la maggior parte del PTA (mezzo di produzione principale) che non è stato fornito a livello locale, ad esempio dai produttori integrati. Detti fornitori sono entrambi favorevoli alle procedure. L'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping dai paesi in questione favorirebbe gli interessi dei fornitori, poiché contribuirebbe a mantenere la domanda di materia prima dei produttori comunitari.

5. Interesse degli utilizzatori

5.1 Osservazioni preliminari

- (190) Attualmente il PET è utilizzato per lo più per produrre bottiglie per bevande analcoliche e acque minerali e sorgive, ma serve anche alla fabbricazione di alcuni tipi di fogli e pellicole di plastica. Le bottiglie di PET sono prodotte in due fasi, per dare loro la voluta resistenza: in un primo momento, attraverso l'iniezione di PET in stampi, si ottengono dei «preformati»; successivamente i preformati sono soffiati e trasformati in bottiglie. I preformati sono di facile trasporto, essendo piccoli e densi, mentre le bottiglie vuote sono fragili e il loro trasporto è molto costoso.

- (191) I mercati dell'acqua minerale e delle bevande analcoliche sono organizzati diversamente per quanto riguarda l'imbottigliamento.
- I produttori di acque minerali e sorgive sono soggetti a obblighi maggiori per quanto riguarda il rispetto delle norme sanitarie. La grande maggioranza dei preformati utilizzati dai produttori di acque minerali è fabbricata in proprio, di solito in laboratori prossimi alle linee di soffiaggio e d'imbottigliamento.
 - I produttori di bevande analcoliche possono acquistare bottiglie soffiate, acquistare preformati e soffiarli o produrre preformati e soffiare le bottiglie nei loro stabilimenti.
- (192) I clienti dell'industria comunitaria, quindi, si dividono in tre categorie principali (le informazioni sulla quota degli utilizzatori sono state ottenute dal denunziante):
- convertitori di preformati/bottiglie, che rappresentano il 40 % circa del consumo di PET,
 - produttori di acque minerali e sorgive, la cui quota nel consumo di PET è del 45 % circa;
 - produttori integrati di bevande analcoliche, che rappresentano il 7 % circa del consumo di PET in termini di acquisti diretti ma costituiscono, indirettamente, il 40 % del consumo attraverso i convertitori di preformati/bottiglie di cui sopra,
 - produttori di fogli/pellicole, che rappresentano l'8 % circa del consumo di PET.

5.2 Convertitori di preformati/bottiglie

- (193) I due convertitori che hanno collaborato rappresentano l'11 % circa del consumo di PET, il 10 % del quale è stato acquistato dall'industria comunitaria mentre l'1 % è stato importato. Per quanto riguarda il consumo stimato di PET dei convertitori di preformati/bottiglie, le vendite dell'industria comunitaria alle due società che hanno collaborato rappresentano il 27 % circa delle vendite totali al settore. Ha collaborato all'inchiesta anche l'Associazione dei convertitori di materie plastiche.
- (194) Gli acquisti di PET hanno una notevole incidenza sulle società che hanno collaborato, poiché equivalgono al 65 % circa dei loro costi totali.
- (195) In linea di massima, le società che hanno collaborato all'inchiesta si sono dette favorevoli all'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping, che potrebbe stabilizzare i prezzi e garantire la disponibilità di vari tipi di PET sul mercato comunitario. L'Associazione dei convertitori di materie plastiche teme tuttavia che l'aumento dei prezzi del PET sia causa di difficoltà, specialmente per i 50-100 convertitori di piccole e medie dimensioni, e che determinate fasi del processo siano trasferite in paesi terzi le cui esportazioni di PET non sono soggette a dazio, favoriti anche dall'assenza di dazi antidumping sulle importazioni di preformati nella Comunità.
- (196) Concludendo, mentre i due convertitori che hanno collaborato, che dovrebbero rappresentare i principali convertitori di preformati, sono globalmente favorevoli all'istituzione di dazi sulle importazioni in dumping, i piccoli-medi convertitori di preformati/bottiglie, rappresentati dall'Associazione dei convertitori di materie plastiche, si dicono contrari a tale istituzione. Queste posizioni divergenti non permettono di stabilire se sia nell'interesse dei convertitori di preformati/bottiglie istituire dazi antidumping.

5.3 Produttori di acque minerali e sorgive

- (197) Le tre società che hanno collaborato all'inchiesta rappresentavano il 13,3 % circa del consumo di PET, di cui il 7,8 % è stato acquistato dall'industria comunitaria mentre il 5,5 % è stato importato. Per quanto riguarda il PET consumato dai produttori di acque minerali e sorgive, le vendite dell'industria comunitaria alle tre società che hanno collaborato rappresentano il 28 % circa delle vendite totali a questo settore.

- (198) Pur essendo meno rilevanti che nel caso dei convertitori di preformati/bottiglie, i costi di acquisto del PET rappresentano comunque il 30 % dei costi di fabbricazione complessivi delle società che hanno collaborato.
- (199) Per le bottiglie da 1,5 litri con un prezzo al dettaglio di 35-50 centesimi (IVA compresa), il costo del PET equivale a soli 3 centesimi (6-10 %) del prezzo.
- (200) Uno dei produttori di acque minerali si è dichiarato nettamente contrario a qualsiasi misura, mentre gli altri due si sono detti favorevoli, in linea di massima, all'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping, a condizione che sia mantenuta una disponibilità di PET qualitativamente accettabile, riconoscendo che l'industria comunitaria deve investire in nuovi impianti di produzione.
- (201) Tutti i produttori temono nondimeno che, vista la posizione di forza dei principali dettaglianti, i produttori di acque minerali e sorgive non siano in grado di ripercuotere i forti aumenti dei prezzi successivi all'istituzione dei dazi antidumping.
- (202) Come si è già detto, il costo al dettaglio del PET rappresenta solo il 6-10 % del prezzo al consumatore, il che significa che una maggiorazione dei prezzi del 10 % farebbe salire il prezzo al consumatore dello 0,6-1,0 %, livello giudicato insufficiente poiché non potrebbe essere assorbito dall'industria a valle né ripercosso sui dettaglianti o sui consumatori.

5.4 Produttori di bevande analcoliche

- (203) Tutti i produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato all'inchiesta sono imbottiglieri non integrati, cioè utilizzatori indiretti che comprano il PET attraverso convertitori di preformati. Se ci si basa tuttavia sui loro costi relativi ai preformati e sul prezzo medio di un preformato, si deduce che il loro consumo indiretto di PET è stato inferiore all'1 % del consumo comunitario di PET. Considerata questa scarsa rappresentatività fra i produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato, le opinioni espresse non possono essere giudicate rappresentative di tutti i produttori di bevande analcoliche.
- (204) I tre produttori di bevande analcoliche che hanno collaborato si sono dichiarati globalmente contrari all'istituzione di dazi poiché temono che, vista la posizione di forza dei principali dettaglianti, i produttori di bevande analcoliche e sorgive non siano in grado di ripercuotere i forti aumenti dei prezzi successivi all'istituzione dei dazi antidumping.
- (205) Si è già dimostrato che il prezzo del PET rappresenta un costo piuttosto marginale per il consumatore finale: un aumento del PET pari al 10 % fa salire di 0,3 centesimi il prezzo di una bottiglia da 1,5 litri, il che comporta un aumento dello 0,6 % del prezzo di supermercato della bottiglia. Per le bevande analcoliche in bottiglie da 1,5 litri il cui costo normale di supermercato è di 1 EUR, infatti, lo stesso aumento del 10 % del PET farebbe salire il prezzo per il consumatore finale solo dello 0,3 %.
- (206) Vista l'incidenza marginale dei rincari del PET sul prezzo al dettaglio, si può legittimamente pensare che gli utilizzatori potranno ripercuotere questo aumento sui dettaglianti e sui consumatori finali.

6. Carenza di PET sul mercato comunitario

- (207) Numerose parti interessate temono che, qualora vengano istituiti dazi, l'industria comunitaria non sia in grado di soddisfare la domanda in aumento di PET, e che sia necessario importare per colmare il divario tra produzione e consumo.

- (208) Si ricorda che durante il periodo in esame l'industria comunitaria ha aumentato la sua capacità di produzione del 45 %. Molti produttori comunitari, inoltre, intendono portare la loro capacità da 300 a 400 migliaia di tonnellate. Poiché la stabilità finanziaria costituisce solitamente una condizione preliminare per ottenere risorse finanziarie, qualora vengano istituiti dazi antidumping e si ripristini la stabilità finanziaria nulla impedisce di pensare che l'industria comunitaria reinvestirà gli utili in nuovi impianti. Per di più, sono già state formulate osservazioni analoghe nel corso dell'inchiesta da cui sono scaturiti dazi sulle importazioni da India, Indonesia, Repubblica di Corea, Malaysia, Taiwan e Thailandia. Poiché l'inchiesta attuale ha dimostrato che l'istituzione di dazi antidumping a seguito dell'inchiesta precedente non aveva causato problemi di approvvigionamento, è molto probabile che ciò si verifichi anche nel caso in oggetto, come confermano del resto le spiegazioni di cui al prossimo punto.
- (209) Come si è già detto, inoltre, anche qualora fossero istituiti dazi antidumping le importazioni a prezzi equi potrebbero comunque entrare nel mercato comunitario per colmare il divario tra produzione e consumo comunitario, garantendo quindi una sana concorrenza. Per di più, il livello dei dazi antidumping proposti non è tale da escludere le importazioni dai paesi in questione perché non reddizie dal punto di vista commerciale.

7. Conclusione relativa all'interesse della Comunità

- (210) È evidente che l'istituzione di dazi contro le importazioni di PET originario dei paesi in questione favorirebbe gli interessi dell'industria comunitaria. Come dichiarato dai fornitori nel corso dell'inchiesta, inoltre, sarebbe anche nel loro interesse disporre di un mercato sano per il PET a cui possano procurare la loro materia prima. Alcuni dei principali utilizzatori, infine, si sono detti favorevoli all'istituzione di dazi contro le importazioni in dumping se ciò può comportare un aumento della capacità di produzione nella CE. Gli interessi di altri utilizzatori e degli importatori non alterano questo quadro positivo.
- (211) In considerazione di quanto precede, si conclude che non esistono motivi validi per non istituire dazi antidumping sulle importazioni di PET originario dei paesi in questione.

F. PROPOSTA DI ISTITUZIONE DI DAZI ANTIDUMPING PROVVISORI

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (212) Alla luce delle conclusioni provvisorie raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno istituire dazi antidumping provvisori onde impedire che le importazioni in dumping arrechino ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.
- (213) Per stabilire il livello dei dazi provvisori si è tenuto conto sia del margine di dumping accertato che dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (214) Le misure provvisorie dovrebbero essere di entità sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni in questione senza tuttavia superare il margine di dumping rilevato. Nel calcolare l'aliquota del dazio necessaria ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping si è ritenuto che le misure dovessero essere tali da consentire all'industria comunitaria di coprire i costi di produzione e di ottenere complessivamente un utile al lordo delle imposte pari a quello che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'azienda di questo tipo operante nel settore in normali condizioni di concorrenza, cioè in assenza di importazioni in dumping, sulle vendite del prodotto simile nella Comunità. Per questo calcolo si è utilizzato un margine di utile al lordo delle imposte pari al 7 % del fatturato, che equivale a quello considerato necessario per garantire l'efficienza dell'industria nel precedente procedimento contro India, Indonesia, Malaysia, Repubblica di Corea, Taiwan e Thailandia⁽¹⁾. Su tale base è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria comunitaria, ottenuto sommando i costi di produzione al summenzionato margine di utile del 7 %.

⁽¹⁾ GU L 199 del 5.8.2000, pag. 48.

- (215) Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi stabilito in base a un confronto tra il prezzo all'importazione medio ponderato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo medio non pregiudizievole. Le differenze risultanti da tale confronto sono state espresse in percentuale del valore medio cif all'importazione. In tutti i casi le differenze sono risultate superiori al margine di dumping accertato.

2. Dazi provvisori

- (216) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere istituiti al livello del margine di dumping accertato, senza però superare il margine di pregiudizio di cui sopra, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (217) Le aliquote del dazio antidumping applicabili individualmente ad alcune società, indicate nel presente regolamento, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante tale inchiesta per le società interessate. Tali aliquote di dazio (contrapposte al dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, ovvero dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società il cui nome e indirizzo non compaiono espressamente nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e saranno soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (218) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione⁽¹⁾ con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l'esportazione collegati, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
- (219) Il fatto che i prezzi del PET possono variare seguendo le fluttuazioni dei prezzi del petrolio grezzo non deve comportare l'istituzione di un dazio più elevato. Si è pertanto ritenuto opportuno dare al dazio la forma di un importo specifico per tonnellata. Tali importi sono ottenuti applicando l'aliquota del dazio antidumping ai prezzi cif all'esportazione utilizzati per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta.
- (220) Si propongono pertanto i seguenti dazi antidumping:

Paese	Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio antidumping	Dazio antidumping proposto
Australia	Leading Synthetics Pty Ltd	19,3 %	8,6 %	8,6 %	72 EUR/t
	Novapex Australia Pty Ltd	24,9 %	17,6 %	17,6 %	141 EUR/t
	Tutte le altre società	24,9 %	17,6 %	17,6 %	141 EUR/t
RPC	Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd	28,9 %	23,2 %	23,2 %	180 EUR/t
	Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd	29,4 %	17,4 %	17,4 %	137 EUR/t
	Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd	23,9 %	21,0 %	21,0 %	172 EUR/t
	Far Eastern Industries Shanghai Ltd	21,2 %	12,6 %	12,6 %	106 EUR/t
	Yuhua Polyester Co. Ltd. di Zhuhai	28,9 %	23,2 %	23,2 %	188 EUR/t
	Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd.	30,9 %	29,5 %	29,5 %	230 EUR/t

⁽¹⁾ Commissione europea
Direzione generale «Commercio»
Direzione B
Ufficio J-79 5/16
B-1049 Bruxelles

Paese	Società	Margine di eliminazione del pregiudizio	Margine di dumping	Aliquota del dazio antidumping	Dazio antidumping proposto
	Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. e Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd	28,9 %	23,2 %	23,2 %	191 EUR/t
	Wuliangye Group Push Co. Ltd	28,9 %	23,2 %	23,2 %	179 EUR/t
	Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd	27,4 %	18,1 %	18,1 %	144 EUR/t
	Tutte le altre società	28,9 %	23,2 %	23,2 %	183 EUR/t
Pakistan	Gatron (Industries) Ltd	21,8 %	14,8 %	14,8 %	128 EUR/t
	Novatex Ltd	21,8 %	14,8 %	14,8 %	128 EUR/t
	Tutte le altre società	21,8 %	14,8 %	14,8 %	128 EUR/t

G. DISPOSIZIONI FINALI

(221) Ai fini di una buona gestione, è necessario fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possano presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. Va inoltre precisato che tutte le conclusioni relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di poli(etilentereftalato) avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità della norma ISO 1628-5, classificato al codice NC 3907 60 20 e originario dell'Australia, della Repubblica popolare cinese e del Pakistan.

2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice aggiuntivo TARIC
Australia	Leading Synthetics Pty Ltd	72	A503
	Novapex Australia Pty Ltd	141	A504
	Tutte le altre società	141	A999
RPC	Sinopec Yizheng Chemical Fibre Company Ltd	180	A505
	Changzhou Worldbest Radici Co. Ltd	137	A506
	Jiangyin Xingye Plastic Co. Ltd	172	A507
	Far Eastern Industries Shanghai Ltd	106	A508
	Yuhua Polyester Co. Ltd. of Zhuhai	188	A509
	Jiangyin Chengsheng New Packing Material Co. Ltd	230	A510

Paese	Società	Dazio antidumping (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
	Guangdong Kaiping Polyester Enterprises Group Co. and Guangdong Kaiping Chunhui Co. Ltd	191	A511
	Wuliangye Group Push Co. Ltd	179	A512
	Hubei Changfeng Chemical Fibres Industry Co. Ltd	144	A513
	Tutte le altre società	183	A999
Pakistan	Gatron (Industries) Ltd	128	A514
	Novatex Ltd	128	A515
	Tutte le altre società	128	A999

3. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile venga calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾ l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base degli importi indicati nel paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente all'adeguamento del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

4. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 307/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo e che definisce misure speciali per taluni titoli di restituzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare il primo comma dell'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ⁽²⁾, devono essere apportati a tale regolamento gli adeguamenti imposti da modifiche della nomenclatura combinata e al suo allegato B gli adeguamenti necessari a mantenere la concordanza con i rispettivi allegati dei regolamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione, dell'11 settembre 2003, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽³⁾ ha introdotto modifiche della nomenclatura combinata per alcune merci. Inoltre, l'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾ stabilisce che dal 1° febbraio 2004 non sono concesse restituzioni all'esportazione per il componente «zucchero» dei lieviti vivi.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 va pertanto aggiornato per tener conto di queste modifiche.
- (4) Con l'entrata in vigore del presente regolamento il componente «zucchero» dei lieviti attivi per la quale gli operatori abbiano richiesto titoli di restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 non è più ammesso a beneficiare di restituzioni quando esportato verso paesi terzi.
- (5) È opportuno consentire la riduzione dei titoli di restituzione e la liberazione proporzionale delle relative garanzie nei casi in cui gli operatori possano provare in modo soddisfacente alle competenti autorità nazionali che le loro richieste di restituzione hanno risentito dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (6) Nel valutare le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie le rispettive autorità nazionali competenti in

materia dovranno, in caso di dubbio, prendere in considerazione in particolare i documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE ⁽⁵⁾, senza che ciò pregiudichi l'applicazione delle altre disposizioni di detto regolamento.

- (7) Per ragioni amministrative è opportuno disporre che le richieste di riduzione dei titoli di restituzione e di liberazione proporzionale delle relative garanzie vengano presentate in tempi brevi e che gli importi di cui si è accettata la riduzione vengano notificati alla Commissione in tempo utile per poter rientrare nei calcoli volti a determinare la somma per la quale verranno rilasciati titoli di restituzione utilizzabili dal 1° aprile 2004 a norma del regolamento (CE) 1520/2000.
- (8) Poiché le modifiche della nomenclatura combinata introdotte dal regolamento (CE) n. 1789/2003 e le modifiche stabilite dal regolamento (CE) n. 39/2004 sono applicabili a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2004 e dal 1° febbraio 2004, le modifiche di cui al presente regolamento sono applicabili a decorrere dalle stesse date.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 1520/2000 l'allegato B è modificato come segue:

- a) nella riga che inizia con «1905 90 40 a 1905 90 90», nella colonna 1 tale voce è sostituita da:
«1905 90 45 a 1905 90 90»;
- b) nella riga che nella colonna 1 inizia con «2102 10 31 e 2102 10 39», nella colonna 6 è soppressa la «X».

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 740/2003 (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽⁵⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

Articolo 2

1. I titoli di restituzione rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000 in relazione alle esportazioni di prodotti agricoli per i quali le restituzioni all'esportazione sono state abolite in virtù della lettera b) dell'articolo 1 del presente regolamento possono, su richiesta della parte interessata, usufruire di riduzioni qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- a) i titoli di restituzione devono essere stati richiesti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) la validità dei titoli giunge a termine dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il titolo è ridotto dell'importo per il quale la parte interessata si trova nell'impossibilità di richiedere una restituzione all'esportazione in seguito all'entrata in vigore della modifica di cui alla lettera b) dell'articolo 1, come comprovato con soddisfazione dell'autorità competente nazionale.

In caso di dubbio, nell'effettuare la loro valutazione le autorità competenti fanno riferimento in particolare ai documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

3. La pertinente garanzia è liberata in proporzione alla riduzione in questione.

Articolo 3

1. Per poter essere prese in considerazione a norma dell'articolo 2 le richieste devono pervenire alle autorità competenti tassativamente entro il 7 marzo 2004.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 14 marzo 2004 gli importi per i quali sono state accettate riduzioni in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. Gli importi notificati sono presi in considerazione ai fini della determinazione dell'importo per il quale sono rilasciati titoli di restituzione utilizzabili dal 1° aprile 2004 a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1520/2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, lettera a), è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 308/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2004****relativo alla redistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2003 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, e gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ⁽²⁾, ha instaurato contingenti quantitativi annui nei confronti di taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese di cui all'allegato I del medesimo regolamento. A tali contingenti sono applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 520/94.
- (2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94 ⁽³⁾, che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.
- (3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2003, attribuiti, ma non utilizzati.
- (4) Non è stato possibile redistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingente 2003.
- (5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno redistribuire nel 2004 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingente 2003, a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.
- (6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, si è ritenuto opportuno adottare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. Secondo detto metodo, le frazioni di contingente sono divise in due parti, una riservata agli importatori tradizionali e l'altra agli altri richiedenti.
- (7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire agli importatori comunitari interessati la continuità delle attività commerciali e ad evitare perturbazioni delle correnti commerciali.

(8) È opportuno che i quantitativi redistribuiti in base al presente regolamento siano suddivisi secondo gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2003.

(9) È necessario semplificare le formalità che devono essere espletate dagli importatori tradizionali già titolari di licenze d'importazione rilasciate al momento della ripartizione dei contingenti comunitari del 2004. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.

(10) Quanto alla ripartizione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, occorre adottare le misure necessarie a garantire le migliori condizioni di ripartizione per un'utilizzazione ottimale dei contingenti. A tal fine è opportuno prevedere che tali parti siano ripartite proporzionalmente ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame simultaneo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate, e che l'accesso a tale parte sia concesso solo agli importatori che possono dimostrare di avere ottenuto e utilizzato a concorrenza almeno dell'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingente 2003. Appare inoltre necessario limitare ad un volume o valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

(11) Ai fini della ripartizione dei contingenti, è opportuno fissare un termine per la presentazione delle domande di licenza da parte degli importatori.

(12) Ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, le domande di licenza relative a importazioni di calzature devono specificare, nel caso in cui i contingenti si riferiscano a più codici NC, i quantitativi richiesti per ciascun codice.

(13) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8, del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.

⁽¹⁾ GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1985/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).

⁽³⁾ GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96 (GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47).

- (14) In considerazione del fatto che il regime di contingentamento scade il 31 dicembre 2004, la data di scadenza delle licenze d'importazione di redistribuzione è fissata al 31 dicembre 2004.
- (15) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22, del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla redistribuzione nel 2004 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 2003 dei contingenti quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio.

I quantitativi non utilizzati nell'anno contingente 2003 sono redistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 738/94 si applica fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

Articolo 2

1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono ripartiti secondo il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli importatori non tradizionali è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

3. a) La parte riservata agli importatori non tradizionali dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e la quantità che può essere richiesta da ciascun importatore non può superare quella indicata nell'allegato III. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale era stata loro accordata una licenza d'importazione in base al regolamento (CE) n. 2077/2002 della Commissione ⁽¹⁾.

b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾ possono presentare un'unica domanda di licenza per la parte di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda di licenza concernente la parte riservata agli importatori non tradizionali deve recare una dichiarazione secondo

la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la parte in questione riservata ad importatori non tradizionali.

Articolo 3

Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 10 marzo 2004.

Articolo 4

1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente a questi riservata coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

2. I giustificativi di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore, di prodotti originari della Repubblica popolare cinese inclusi nel contingente quantitativo cui si riferisce la domanda di licenza.

3. Invece dei documenti di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94, il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo, redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali sulla base dei dati doganali disponibili, delle importazioni del prodotto interessato effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 dallo stesso richiedente o, se del caso, dall'operatore di cui questi ha ripreso l'attività.

Il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2004 a norma del regolamento (CE) n. 1956/2003 della Commissione ⁽³⁾ o a norma del regolamento (CE) n. 215/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla domanda una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nel periodo di riferimento scelto.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre le ore 10, ora di Bruxelles, del 1° aprile 2004 le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, al volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento scelto, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

Articolo 6

Entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui all'articolo 5, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

⁽¹⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 289 del 7.11.2003, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 36 del 7.2.2004, pag. 10.

Articolo 7

Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 2004.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Quantitativi da ridistribuire

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativi ridistribuiti
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	9 720 296 paia
	6403 51 6403 59	1 577 200 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	1 966 283 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	4 169 083 paia
	6404 19 10	10 151 135 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	10 983 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	16 565 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- b) le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Ripartizione dei contingenti

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Parte riservata agli importatori tradizionali 75 %	Parte riservata agli importatori non tradizionali 25 %
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	7 290 222 paia	2 430 074 paia
	6403 51 6403 59	1 182 900 paia	394 300 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	1 474 712 paia	491 571 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	3 126 812 paia	1 042 271 paia
	6404 19 10	7 613 351 paia	2 537 784 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	8 237 tonnellate	2 746 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toiletta, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	12 424 tonnellate	4 141 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO III

Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

Designazione delle merci	Codice SA/NC	Quantitativo massimo predeterminato
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	6403 51 6403 59	5 000 paia
	ex 6403 91 ⁽¹⁾ ex 6403 99 ⁽¹⁾	5 000 paia
	ex 6404 11 ⁽²⁾	5 000 paia
	6404 19 10	5 000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana, del codice SA/NC	6911 10	5 tonnellate
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toilette, di ceramica esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	5 tonnellate

⁽¹⁾ Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

⁽²⁾ Escluse:

- calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;
- le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attenuare gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI NEGLI STATI MEMBRI

1. BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes & énergie

Administration du Potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, Service Licences

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, Dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60
B-1040 Brussel/Bruxelles
Tél./Tel.: (32-2) 206 58 16
Télécopieur/Fax: (32-2) 230 83 22/231 14 84

2. DANMARK

Erhvervs- og Boligstyrelsen

Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Tlf. (45) 35 46 64 30
Fax (45) 35 46 64 01

3. DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49) 619 69 08-0
Fax (49) 619 69 42 26/(49) 619 69 08-800

4. GREECE

Ministry of Economy & Finance

General Directorate of Policy Planning & Implementation
Directorate of International Economic Issues
1, Komarou Street
GR-105-63 Athens
Tel.: (30-210) 328-60 31/328 60 32
Fax: (30-210) 328 60 94/328 60 59

5. ESPAÑA

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78
Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

6. FRANCE

Service des titres du commerce extérieur

8, rue de la Tour-des-Dames
F-75436 Paris Cedex 09
Tél. (33) 155 07 46 69/95
Télécopieur (33) 155 07 48 32/34/35

7. IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Licensing Unit, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353-1) 631 25 41
Fax (353-1) 631 25 62

8. ITALIA

Ministero Attività Produttive

Direzione Generale Politica Commerciale e la Gestione del regime degli scambi
Div. VII
Viale Boston 25
I-00144 Roma
Tel. (39-6) 599 32 489/(39-6) 599 32 487
Fax (39-6) 592 55 56

9. LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Office des licences
Boîte postale 113
L-2011 Luxembourg
Tel. (352) 22 61 62
Fax (352) 46 61 38

10. NEDERLAND

Belastingdienst/Douane

Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland
Tel. (31-50) 523 91 11
Fax (31-50) 523 22 10

11. ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Tel. (43-1) 71 10 00
Fax (43-1) 711 00 83 86

12. PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Edifício da Alfândega de Lisboa
Largo do Terreiro do Trigo
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-21) 881 4263
Fax: (351) -21 881 4261

13. SUOMI

Tullihallitus/Tullstyrelsen
Erottajankatu/Skillnadsgatan 2
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./Tel: (358-9) 6141
F. (358-9) 614 28 52

14. SVERIGE

Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Tfn (46-8) 690 48 00
Fax (46-8) 30 67 59

15. UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House
West Precinct
Billingham
TS23 2NF
United Kingdom
Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34
Fax (44-1642) 53 35 57

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 309/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 265,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 310/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1453/1999 (GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19).

⁽³⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.

**REGOLAMENTO (CE) N. 311/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004**

**che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di
alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 118,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 27).

REGOLAMENTO (CE) N. 312/2004 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 2004****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 2004, è fissata una restituzione massima pari a 118,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27).

⁽²⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).

REGOLAMENTO (CE) N. 313/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 febbraio 2004
che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione ⁽³⁾. Recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 29,291 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del 20.8.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 314/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 febbraio 2004
relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nella posizione comune 2002/145/PESC, del 18 febbraio 2002, relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽²⁾, il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe e, in particolare, per le gravi violazioni dei diritti umani ad opera del governo dello Zimbabwe, comprese le violazioni della libertà d'opinione, di associazione e di riunione pacifica. Alla luce di tale situazione, esso ha istituito talune misure restrittive, soggette a revisione annuale. Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti dello Zimbabwe sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio ⁽³⁾. Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato fino al 20 febbraio 2004 dal regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio ⁽⁴⁾.

(2) Il Consiglio continua a ritenere che il governo dello Zimbabwe stia ancora perpetrando gravi violazioni dei diritti umani. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e dei principali responsabili di tali violazioni fino a quando queste ultime non cesseranno.

(3) Di conseguenza, la posizione comune 2004/161/PESC prevede la proroga delle misure restrittive contemplate dalla posizione comune 2002/145/PESC.

⁽¹⁾ GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/115/PESC (GU L 46 del 20.2.2003, pag. 30).

⁽³⁾ GU L 50 del 21.2.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 743/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 18).

⁽⁴⁾ GU L 46 del 20.2.2003, pag. 6.

(4) Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC includono, tra l'altro, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per azioni di repressione interna e il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati.

(5) Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

(6) È opportuno conformare alla recente prassi le disposizioni riguardanti il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e quelle riguardanti il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche.

(7) Il presente regolamento modifica e proroga le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 310/2002 e dovrebbe sostituire quest'ultimo in concomitanza con la sua scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;

- b) per «fondi» si intendono le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:
- i) contanti, assegni, crediti monetari, tratte, ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso istituti finanziari o altri enti, saldi di conti, debiti e titoli di debito;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi da capitale o ratei attivi;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico, atti di cessione;
 - vii) documenti comprovanti partecipazioni in fondi o risorse finanziarie;
 - viii) qualsiasi altro strumento di finanziamento all'esportazione;
- c) per «congelamento dei fondi» si intende il blocco preventivo di qualsiasi movimento, trasferimento, alterazione, utilizzo o operazione attinente ai fondi, che possa portare in qualsiasi modo a modificarne il volume, l'ammontare, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che permetta l'utilizzo dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- d) per «risorse economiche» si intendono le disponibilità di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) per «congelamento delle risorse economiche» si intende il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche.

Articolo 2

Sono vietati:

- a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità od organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui alle lettere a) o b).

Articolo 3

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna e figuranti nell'allegato I, originarie o meno della Comunità e destinate a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe o destinati a essere utilizzati nello Zimbabwe;
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alle lettere a), b) o c).

Articolo 4

1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato I possono autorizzare:

- a) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi a:
 - i) equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e della Comunità;
 - ii) materiali per le operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;
- b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, e la fornitura di assistenza finanziaria, finanziamenti e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.

2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Articolo 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano agli indumenti protettivi, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Articolo 6

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a singoli membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato III.
2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi figuranti nell'allegato III, o destinarli a loro vantaggio.
3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 6 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che essi ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
 - a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di servizi legali;
 - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese amministrative connessi alla normale gestione dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - d) necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato a tutte le altre autorità competenti e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali essa ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

La relativa autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi del presente paragrafo.

2. L'articolo 6, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
 - a) interessi o altri profitti legati a tali conti; o
 - b) pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data in cui tali conti sono divenuti soggetti al regolamento (CE) n. 310/2002 o al presente regolamento,
 a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:
 - a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 6, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
 - b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.
2. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.
3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche o la mancata messa a disposizione di fondi effettuati ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;
- b) modificare l'allegato III sulla base delle decisioni adottate in relazione all'allegato della posizione comune 2004/161/PESC.

Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

- d) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a tutte le persone giuridiche, gruppi o entità che svolgano attività commerciali nella Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO I

Elenco delle attrezzature previste dall'articolo 3 che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna

L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

1. elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;
2. materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;
3. proiettori con regolatori di potenza;
4. materiale da costruzione con protezione balistica;
5. coltelli da caccia;
6. apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;
7. attrezzature per caricare a mano i proiettili;
8. dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;
9. rivelatori ottici a stato solido;
10. tubi amplificatori d'immagine;
11. strumenti di puntamento per armi da fuoco;
12. armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:
 - le pistole per il lancio di razzi di segnalazione, e
 - i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;
13. simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;
14. bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;
15. giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;
16. veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;
17. cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;
18. veicoli dotati di cannone ad acqua;
19. veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori; loro componenti appositamente progettate o modificate a tale scopo;
20. apparecchi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;
21. ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne:
 - manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;
22. apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;
23. dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica (compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica [taser]) e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;
24. apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne:
 - gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;
25. apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;

26. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne:
 - quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);
27. apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:
 - i rivestimenti antideflagranti,
 - i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;
28. apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;
29. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate;
30. cariche esplosive a taglio lineare;
31. esplosivi e sostanze collegate:
 - amatolo,
 - nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),
 - nitroglicole,
 - tetranitrato di pentaeritrite (PETN),
 - cloruro di picrile,
 - trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),
 - 2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);
32. software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 4, 7 e 8

BELGIO

Service public fédéral des affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement
Egmont 1
Rue des Petits Carmes 19
B-1000 Bruxelles

Direction générale des affaires bilatérales
Service «Afrique du sud du Sahara»
Téléphone (32-2) 501 85 77

Service des transports
Téléphone (32-2) 501 37 62
Télécopieur (32-2) 501 88 27

Direction générale de la coordination et des affaires européennes
Coordination de la politique commerciale
Téléphone (32-2) 501 83 20

Service public fédéral de l'économie, des petites et moyennes entreprises, des classes moyennes et de l'énergie
Direction générale du potentiel économique, service «Licences»
Avenue du Général Leman 60
B-1040 Bruxelles
Téléphone (32-2) 206 58 16/27
Télécopieur (32-2) 230 83 22

Service public fédéral des finances
Administration de la Trésorerie
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Télécopieur (32-2) 233 74 65
Courriel: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

Brussels Hoofdstedelijk Gewest — Région de Bruxelles-Capitale
Kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke regering
Kunstlaan 9
B-1210 Brussel
Telefoon: (32-2) 209 28 25
Fax: (32-2) 209 28 12

Cabinet du ministre des finances, du budget, de la fonction publique et des relations extérieures du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Avenue des Arts 9
B-1210 Bruxelles
Téléphone (32-2) 209 28 25
Télécopieur (32-2) 209 28 12

Région wallonne:

Cabinet du ministre-président du gouvernement wallon
Rue Mazy 25-27
B-5100 Jambes-Namur
Téléphone (32-81) 33 12 11
Télécopieur (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

Administratie Buitenlands Beleid
Boulevardlaan 30
B-1000 Brussel
Tel. (32-2)553 59 28
Fax (32-2)553 60 37

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Tlf. (45) 33 92 00 00
Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet
Slotholmsgade 10
DK-1216 København K
Tlf. (45) 33 92 33 40
Fax (45) 33 93 35 10

GERMANIA

Concerning financing and financial assistance:
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Concerning goods, technical assistance and other services:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-61) 969 08-0
Fax (49-61) 969 08-800

GRECIA

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Νίκης 5-7
GR-101 80 Αθήνα
Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2
Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy
General Directorate of Economic Policy
5-7 Nikis St.
GR-101 80 Athens
Tel.: (0030-210) 333 27 81-2
Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Τηλ.: (0030-210) 333 27 81-2
Φαξ: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

Ministry of National Economy
General Directorate for Policy Planning and Implementation
1, Kornarou St.
GR-105 63 Athens
Tel.: (0030-210) 333 27 81-2
Fax: (0030-210) 333 28 10, 333 27 93

SPAGNA

Ministerio de Economía
 Dirección General de Comercio e Inversiones
 Paseo de la Castellana, 162
 E-28046 Madrid
 Tel. (34) 913 49 38 60
 Fax (34) 914 57 28 63

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
 Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
 Ministerio de Economía
 Paseo del Prado, 6
 E-28014 Madrid
 Tel. (34) 912 09 95 11
 Fax (34) 912 09 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
 Direction générale des douanes et des droits indirects
 Cellule embargo — Bureau E2
 Téléphone (33) 144 74 48 93
 Télécopie (33) 144 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
 Direction du Trésor
 Service des affaires européennes et internationales
 Sous-direction E
 139 rue de Bercy
 F-75572 Paris Cedex 12
 Téléphone (33) 144 87 17 17
 Télécopieur (33) 153 18 36 15

Ministère des affaires étrangères
 Direction de la coopération européenne
 Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
 Téléphone (33) 143 17 44 52
 Télécopieur (33) 143 17 56 95

Direction générale des affaires politiques et de sécurité
 Service de la politique étrangère et de sécurité commune
 Téléphone (33) 143 17 45 16
 Télécopieur (33) 143 17 45 84

IRLANDA

Central Bank of Ireland
 Financial Markets Department
 PO box 559
 Dame Street
 Dublin 2
 Ireland
 Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
 Bilateral Economic Relations Division
 76-78 Harcourt Street
 Dublin 2
 Ireland
 Tel. (353-1) 408 24 92

Department of Enterprise, Trade and Employment
 Licensing Unit
 Earlsfort Centre
 Lower Hatch Street
 Dublin 2
 Ireland
 Tel. (353-1) 631 21 21
 Fax (353-1) 631 25 62

ITALIA

Ministero degli Affari esteri
 DGAS — Uff. II
 Roma
 Tel. (39) 06 36 91 24 35
 Fax (39) 06 36 91 45 34

Ministero delle Attività produttive
 Gabinetto del vice ministro per il Commercio estero
 Roma
 Tel. (39) 06 59 64 75 47
 Fax (39) 06 59 64 74 94

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
 Gabinetto del ministro
 Roma
 Tel. (39) 06 44 26 73 75
 Fax (39) 06 44 26 73 70

LUSSEMBURGO

Ministère des affaires étrangères
 Direction des relations économiques internationales
 6 rue de la Congrégation
 L-1352 Luxembourg
 Téléphone (352) 478 23 46
 Télécopieur (352) 22 20 48

Ministère des finances
 3 rue de la Congrégation
 L-1352 Luxembourg
 Téléphone (352) 478 27 12
 Télécopieur (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 Directie Verenigde Naties
 Afdeling Politieke Zaken
 2594 AC Den Haag
 Nederland
 Tel. (31-70) 348 42 06
 Fax (31-70) 348 67 49

Ministerie van Financiën
 Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
 Postbus 20201
 2500 EE Den Haag
 Nederland
 Tel. (31-70) 342 89 97
 Fax (31-70) 342 79 18

AUSTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
 Abteilung C/2/2
 Stubenring 1
 A-1010 Wien
 Tel. (43-1) 711 00
 Fax (43-1) 711 00-8386

Österreichische Nationalbank
 Otto-Wagner-Platz 3
 A-1090 Wien
 Tel. (43-1) 404 20-431/404 20-0
 Fax (43-1) 404 20-7399

Bundesministerium für Inneres
 Bundeskriminalamt
 Josef-Holaubek-Platz 1
 A-1090 Wien
 Tel. (43-1) 313 45-0
 Fax: (43-1) 313 45-85290

PORTOGALLO

Ministério dos Negócios Estrangeiros
Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais
Largo do Rilvas
P-1350-179 Lisboa
Tel.: (351-21) 394 60 72
Fax: (351-21) 394 60 73

Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique 1, C- 2.º
P-1100 Lisboa
Tel.: (351-1) 882 32 40/47
Fax: (351-1) 882 32 49

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
FI-00161 Helsinki/Helsingfors
P./Tel. (358-9) 16 05 59 00
Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet
Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8
FI-00131 Helsinki/Helsingfors
PL/PB 31
P./Tel. (358-9) 16 08 81 28
Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

SVEZIA

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)
Box 70 252
S-107 22 Stockholm
Tfn (46-8) 406 31 00
Fax (46-8) 20 31 00

Regeringskansliet
Utrikesdepartementet
Rättsssekretariatet för EU-frågor
Fredsgatan 6
S-103 39 Stockholm
Tfn (46-8) 405 10 00
Fax (46-8) 723 11 76

Finansinspektionen
Box 7831
S-103 98 Stockholm
Tfn (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35

REGNO UNITO

Sanctions Licensing Unit
Export Control Organisation
Department of Trade and Industry
4 Abbey Orchard Street
London SW1P 2HT
United Kingdom
Tel. (44-207) 215 05 94
Fax (44-207) 215 05 93

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1 Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 59 77
Fax (44-207) 270 54 30

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 46 07
Fax (44 207) 601 43 09

ALLEGATO III

Elenco delle persone di cui all'articolo 6

- | | |
|--|--|
| 1. Mugabe, Robert Gabriel | Presidente, data di nascita 21.2.1924 |
| 2. Buka (alias Bhuka), Flora | Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente (ex Ministro aggiunto incaricato del programma di riforma agraria presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 25.2.1968 |
| 3. Bonyongwe, Happyton | Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence, data di nascita 6.11.1960 |
| 4. Chapfika, David | Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico |
| 5. Charamba, George | Segretario permanente — Ministero dell'informazione e della propaganda, data di nascita 4.4.1963 |
| 6. Charumbira, Fortune Zefanaya | Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 10.6.1962 |
| 7. Chigwedere, Aeneas Soko | Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 25.11.1939 |
| 8. Chihuri, Augustine | Capo della polizia, data di nascita 10.3.1953 |
| 9. Chikowore, Enos C. | Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni fondiari e dei reinsediamenti, data di nascita 1936 |
| 10. Chinamasa, Patrick Anthony | Ministro della giustizia, degli affari giuridici e parlamentari, data di nascita 25.1.1947 |
| 11. Chindori-Chininga, Edward Takaruza | ex Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 14.3.1955 |
| 12. Chipanga, Tongesai Shadreck | Vice Ministro dell'interno |
| 13. Chiwenga, Constantine | Comandante delle forze di difesa dello Zimbabwe, Generale (ex comandante dell'esercito, generale di divisione), data di nascita 25.8.1956 |
| 14. Chiwewe, Willard | Segretario principale incaricato degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente (ex Segretario principale presso il ministero degli esteri), data di nascita 19.3.1949 |
| 15. Chombo, Ignatius Morgan Chiminya | Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa, data di nascita 1.8.1952 |
| 16. Dabengwa, Dumiso | Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1939 |
| 17. Goche, Nicholas Tasunungurwa | Ministro aggiunto della sicurezza nazionale presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro della sicurezza), data di nascita 1.8.1946 |
| 18. Gula-Ndebele, Sobuza | Presidente della commissione per la supervisione delle elezioni |
| 19. Gumbo, Rugare Eleck Ngidi | Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente (ex Vice Ministro dell'interno), data di nascita 8.3.1940 |
| 20. Hove, Richard | Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici, data di nascita 1935 |
| 21. Hungwe, Josaya (alias Josiah) Dunira | Governatore della provincia di Masvingo, data di nascita 7.11.1935 |
| 22. Kangai, Kumbirai | Membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 17.2.1938 |
| 23. Karimanzira, David Ishemunyoro Godi | Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 25.5.1947 |
| 24. Kasukuwere, Saviour | Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù, data di nascita 23.10.1970 |

25. Kuruneri, Christopher Tichaona Ministro delle finanze e dello sviluppo economico (ex Vice Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 4.4.1949
26. Langa, Andrew Vice ministro dei trasporti e delle comunicazioni
27. Lesabe, Thenjiwe V. Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della condizione femminile, data di nascita 1933
28. Machaya, Jason (alias Jaison) Max Kokerai Vice Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario, data di nascita 13.6.1952
29. Made, Joseph Mtakwese Ministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (ex Ministro delle questioni fondiari e del reinsediamento agricolo e rurale), data di nascita 21.11.1954
30. Madzongwe, Edna (alias Edina) Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata della produzione e del lavoro, data di nascita 11.7.1943
31. Mahofa, Shuvai Ben Vice Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, data di nascita 4.4.1941
32. Mahoso, Tafataona Presidente della commissione per l'informazione dei media
33. Makoni, Simbarashe Vice Segretario generale del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari economici (ex Ministro delle finanze), data di nascita 22.3.1950
34. Malinga, Joshua Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle persone disabili e svantaggiate, data di nascita 28.4.1944
35. Mangwana, Paul Munyaradzi Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale (ex Ministro aggiunto delle imprese pubbliche e delle attività parastatali presso l'Ufficio del Presidente), data di nascita 10.8.1961
36. Mangwende, Witness Pasichigare Madunda Governatore del distretto di Harare (ex Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 15.10.1946
37. Manyika, Elliot Tapfumane Ministero senza portafoglio (ex Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione), data di nascita 30.7.1955
38. Manyonda, Kenneth Vhundukai Vice Ministro dell'industria e del commercio internazionale, data di nascita 10.8.1934
39. Marumahoko, Reuben Vice Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico, data di nascita 4.4.1948
40. Masawi, Ephraim Sango Governatore della provincia del Mashonaland centrale
41. Masuku, Angeline Governatore della provincia del Matabeleland meridionale (Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle persone disabili e svantaggiate), data di nascita 14.10.1936
42. Mathema, Cain Governatore del distretto di Bulawayo
43. Mathuthu, T. Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dei trasporti e della previdenza sociale
44. Midzi, Amos Bernard (Muvenga) Ministro delle attività minerarie e dello sviluppo minerario (ex Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico), data di nascita 4.7.1952
45. Mnangagwa, Emmerson Dambudzo Presidente del Parlamento, data di nascita 15.9.1946
46. Mohadi, Kembo Campbell Dugishi Ministro dell'interno (ex Vice Ministro degli enti locali, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa), data di nascita 15.11.1949
47. Moyo, Jonathan Ministro aggiunto dell'informazione e della propaganda presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 12.1.1957
48. Moyo, July Gabarari Ministro dell'energia e dello sviluppo energetico (ex Ministro della funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale), data di nascita 7.5.1950
49. Moyo, Simon Khaya Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari giuridici, data di nascita 1945

50. Mpfu, Obert Moses
Governatore della provincia del Matabeleland settentrionale (Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sicurezza nazionale), data di nascita 12.10.1951
51. Msika, Joseph W.
Vice Presidente, data di nascita 6.12.1923
52. Msipa, Cephaz George
Governatore della provincia di Midlands, data di nascita 7.7.1931
53. Muchena, Olivia Nyembesi (alias Nyembezi)
Ministro aggiunto della scienza e della tecnologia presso l'Ufficio del Presidente (ex Ministro aggiunto presso l'Ufficio del Vice Presidente Msika), data di nascita 18.8.1946
54. Muchinguri, Oppah Chamu Zvipange
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle questioni di genere e della cultura, data di nascita 14.12.1958
55. Mudede, Tobaiwa (Tonnethe)
Conservatore generale dello stato civile, data di nascita 22.12.1942
56. Mudenge, Isack Stanilaus Gorerazvo
Ministro degli esteri, data di nascita 17.12.1941
57. Mugabe, Grace
Moglie di Robert Gabriel Mugabe, data di nascita 23.7.1965
58. Mugabe, Sabina
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 14.10.1934
59. Mujuru, Joyce Teurai Ropa
Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale (ex Ministro delle risorse rurali e delle politiche in materia di risorse idriche), data di nascita 15.4.1955
60. Mujuru, Solomon T.R.
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 1.5.1949
61. Mumbengegwi, Samuel Creighton
Ministro dell'industria e del commercio internazionale (ex Ministro dell'istruzione superiore e della tecnologia), data di nascita 23.10.1942
62. Murerwa, Herbert Muchemwa
Ministro dell'istruzione superiore e terziaria (ex Ministro delle finanze e dello sviluppo economico), data di nascita 31.7.1941
63. Mushohwe, Christopher Chindoti
Ministro dei trasporti e delle comunicazioni (ex Vice Ministro dei trasporti e delle comunicazioni), data di nascita 6.2.1954
64. Mutasa, Didymus Noel Edwin
Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato del programma anticorruzione e antimonopoli (ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato delle relazioni esterne), data di nascita 27.7.1935
65. Mutinhiri, Ambros (alias Ambrose)
Ministro della gioventù, delle questioni di genere e dell'occupazione, generale di brigata in pensione
66. Mutiwekuziva, Kenneth Kaparadza
Vice Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese, data di nascita 27.5.1948
67. Muzenda, Tsitsi V.
Membro del «Senior Committee» del Politburo dello ZANU (PF), data di nascita 28.10.1922
68. Muzonzini, Elisha
Generale di brigata (ex Direttore generale dell'Organizzazione centrale di intelligence) attuale Ambasciatore in Kenya, data di nascita 24.6.1957
69. Ncube, Abedinico
Vice Ministro degli esteri, data di nascita 13.10.1954
70. Ndlovu, Naison K.
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della produzione e del lavoro, data di nascita 22.10.1930
71. Ndlovu, Sikhanyiso
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della logistica, data di nascita 20.9.1949
72. Nhema, Francis
Ministro dell'ambiente e del turismo, data di nascita 17.4.1959
73. Nkomo, John Landa
Ministro degli affari speciali presso l'Ufficio del Presidente, incaricato delle questioni fondiari, della riforma agraria e dei reinsediamenti, data di nascita 22.8.1934
74. Nyambuya, Michael Reuben
Tenente generale, Governatore della provincia di Manicaland
75. Nyoni, Sithembiso Gile Glad
Ministro dello sviluppo delle piccole e medie imprese (ex Ministro aggiunto del settore informale), data di nascita 20.9.1949

76. Parirenyatwa, David Pagwese
Ministro della salute e dell'infanzia (ex Vice Ministro), data di nascita 2.8.1950
77. Pote, Selina M.
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricata delle questioni di genere e della cultura
78. Rusere, Tinos
Vice Ministro delle risorse idriche e dello sviluppo infrastrutturale (ex Vice Ministro delle risorse rurali e delle politiche in materia di risorse idriche), data di nascita 10.5.1945
79. Sakupwanya, Stanley
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato della sanità e dell'infanzia
80. Samkange, Nelson Tapera Crispen
Governatore della provincia del Mashonaland occidentale
81. Sekeramayi, Sydney (alias Sidney) Tigere
Ministro della difesa, data di nascita 30.3.1944
82. Shamu Webster
Ministro aggiunto incaricato dell'attuazione delle politiche presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 6.6.1945
83. Shamuyarira, Nathan Marwirakuwa
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato dell'informazione e della propaganda, data di nascita 29.9.1928
84. Shiri, Perence
Generale dell'aviazione, data di nascita 1.11.1955
85. Shumba, Isaiah Masvayamwando
Vice Ministro dell'istruzione, dello sport e della cultura, data di nascita 3.1.1949
86. Sibanda, Jabulani
Presidente dell'Associazione nazionale dei veterani di guerra, data di nascita 31.12.1970
87. Sibanda, Misheck Julius Mpande
Capo di gabinetto (successore del n. 93 Charles Utete), data di nascita 3.5.1949
88. Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)
Comandante dell'esercito nazionale dello Zimbabwe, Generale di divisione, data di nascita 25.8.1956
89. Sikosana, Absolom
Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari della gioventù
90. Stamps, Timothy
Consigliere per la sanità presso l'Ufficio del Presidente, data di nascita 15.10.1936
91. Tawengwa, Solomon Chirume
Vice Segretario del Politburo dello ZANU (PF), incaricato degli affari finanziari, data di nascita 15.6.1940
92. Tungamirai, Josiah T.
Ministro aggiunto dell'indigenizzazione e dell'emancipazione, generale dell'aviazione in pensione (ex Segretario del Politburo dello ZANU (PF) incaricato dell'emancipazione e dell'indigenizzazione), data di nascita 8.10.1948
93. Utete, Charles
Presidente della commissione presidenziale d'esame sulla riforma agraria (ex Capo di gabinetto), data di nascita 30.10.1938
94. Zimonte, Paradzai
Direttore dell'amministrazione penitenziaria, data di nascita 4.3.1947
95. Zvinvashe, Vitalis
Generale in pensione (ex Capo di stato maggiore della difesa), data di nascita 27.9.1943
-

Addendum al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe ⁽¹⁾

Dichiarazione riguardante la posizione comune del Consiglio che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe e il regolamento del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Il divieto di mettere a disposizione fondi o risorse economiche non osta a che gli istituti finanziari che ricevono fondi trasferiti da terzi li accredentino sul conto congelato di una persona o entità figurante nell'elenco, purché siano congelati anche gli importi accreditati. L'istituto finanziario dovrebbe informare delle transazioni le autorità competenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

REGOLAMENTO (CE) N. 315/2004 DELLA COMMISSIONE**del 23 febbraio 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 febbraio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 febbraio 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	87,8
	204	36,0
	212	114,0
	999	79,3
0707 00 05	052	161,8
	068	88,3
	204	32,1
	999	94,1
0709 90 70	052	113,3
	204	63,5
	999	88,4
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	47,1
	204	48,0
	212	48,5
	220	46,2
	600	41,8
	624	60,1
	999	48,6
0805 20 10	204	76,6
	999	76,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	65,1
	204	102,1
	220	74,5
	400	58,9
	464	75,0
	600	71,8
	624	76,2
0805 50 10	600	65,3
	999	65,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	36,8
	400	87,9
	404	96,1
	512	97,6
	524	85,9
	528	94,2
	720	69,5
	999	81,1
	0808 20 50	060
388		82,4
400		88,5
512		104,6
528		86,9
720		152,2
999	95,0	

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2004/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 febbraio 2004
concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)
(Versione codificata)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 88/320/CEE, del 7 giugno 1988, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) ⁽³⁾ ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e razionalità, procedere alla sua codificazione.
- (2) L'applicazione di procedure organizzative e condizioni normalizzate, nel cui rispetto vengono programmate, attuate, registrate e comunicate le ricerche di laboratorio per le prove non cliniche di prodotti chimici per la tutela dell'uomo, degli animali e dell'ambiente (la cosiddetta «buona pratica di laboratorio», in appresso denominata «BPL»), contribuisce a rassicurare gli Stati membri sulla qualità dei dati sperimentali ottenuti.
- (3) Nell'allegato 2 della decisione del 12 maggio 1981 sulla reciproca accettazione di dati nella valutazione dei prodotti chimici il consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha adottato i principi della buona pratica di laboratorio accettati nell'ambito della Comunità e specificati nella direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ⁽⁴⁾.

- (4) Nell'esecuzione delle prove sui prodotti chimici è opportuno evitare lo spreco di risorse in termini di manodopera specializzata e di attività dei laboratori sperimentali, data la necessità di ripetere le prove a causa delle differenze tra le prassi di laboratorio seguite nei vari Stati membri. Ciò vale in particolare per la protezione degli animali, che richiede la limitazione degli esperimenti effettuati sui medesimi conformemente alla direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici ⁽⁵⁾. Il riconoscimento reciproco dei risultati delle prove ottenuti con metodi riconosciuti e normalizzati costituisce una condizione essenziale per ridurre il numero degli esperimenti in tale settore.

- (5) Affinché i dati sperimentali prodotti dai laboratori in uno Stato membro siano pure riconosciuti dagli altri Stati membri, è necessario prevedere un sistema armonizzato di verifica delle ricerche e di ispezione dei laboratori, per garantire che questi lavorino conformemente alla BPL.

- (6) Occorre che gli Stati membri designino le autorità cui spetterà esercitare il controllo sulla conformità alla BPL.

- (7) È opportuno che un comitato, composto di persone nominate dagli Stati membri, coadiuvi la Commissione per quanto riguarda l'applicazione tecnica della presente direttiva, cooperando altresì con gli sforzi della Commissione volti ad incoraggiare la libera circolazione delle merci grazie al reciproco riconoscimento, da parte degli Stati membri, delle procedure per il controllo del rispetto della BPL. A tale scopo si dovrebbe far ricorso al comitato istituito dalla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽⁶⁾.

- (8) Tale comitato può aiutare la Commissione non soltanto nell'applicazione della presente direttiva, ma anche a contribuire allo scambio d'informazioni e di esperienze in questo settore.

⁽¹⁾ GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 137.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 1° luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 gennaio 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 145 dell'11.6.1988, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

- (9) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (10) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica all'ispezione e alla verifica delle procedure organizzative e delle condizioni alle quali sono programmate, svolte, registrate e comunicate le ricerche di laboratorio per le prove non cliniche effettuate ai fini previsti dalla regolamentazione e volte a valutare gli effetti sull'uomo, sugli animali e sull'ambiente di tutti i prodotti chimici (quali ad esempio cosmetici, prodotti chimici per l'industria, prodotti medicinali, additivi alimentari, additivi per la mangimistica, antiparassitari).
2. Ai fini della presente direttiva si intende per «buona pratica di laboratorio» (BPL) la pratica di laboratorio conforme al principio stabilito nella direttiva 2004/10/CE.
3. La presente direttiva non riguarda né l'interpretazione né la valutazione dei risultati sperimentali.

Articolo 2

1. Gli Stati membri verificano, secondo la procedura prevista all'articolo 3, la conformità alla BPL da parte dei laboratori sperimentali situati sul loro territorio che asseriscano di seguirla nell'esecuzione delle prove sui prodotti chimici.
2. Qualora vengano rispettate le disposizioni del paragrafo 1 ed i risultati dell'ispezione e della verifica siano soddisfacenti, lo Stato membro in questione può provvedere all'avallo dell'asserzione di un laboratorio che esso stesso e le prove da esso effettuate corrispondono ai principi di BPL, ricorrendo alla formula «Dichiarazione di conformità alla BPL ai sensi della direttiva 2004/9/CE, il ... (data)».

Articolo 3

1. Gli Stati membri designano le autorità incaricate dell'ispezione dei laboratori situati sul loro territorio e della verifica delle ricerche eseguite da laboratori, per valutarne la conformità con la BPL.
2. Le autorità di cui al paragrafo 1, ispezionano i laboratori e verificano le ricerche conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I.

⁽¹⁾ GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 4

1. Ogni anno gli Stati membri redigono una relazione relativa all'applicazione della BPL nel loro territorio.

Tale relazione contiene un elenco dei laboratori ispezionati, la data dell'ispezione e un breve riepilogo delle conclusioni delle ispezioni.

2. Le relazioni vengono trasmesse alla Commissione ogni anno, non oltre la data del 31 marzo. La Commissione inoltra le relazioni al comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il comitato può richiedere ulteriori informazioni, oltre a quelle di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni delicate sotto il profilo commerciale e le altre informazioni riservate alle quali hanno accesso nella loro attività di verifica della conformità alla BPL siano comunicate, se necessario, solo alla Commissione, alle autorità nazionali regolamentatrici e alle autorità designate, nonché all'organismo che finanzia un laboratorio o una ricerca, direttamente interessato a una data ispezione o verifica.

4. Non sono considerati riservati i nomi dei laboratori sottoposti ad ispezione da un'autorità designata né la loro conformità alla BPL, né le date nelle quali le ispezioni di laboratorio o le verifiche delle ricerche hanno avuto luogo.

Articolo 5

1. Fatto salvo l'articolo 6, i risultati delle ispezioni dei laboratori e delle verifiche di ricerche, eseguite da uno Stato membro circa la conformità alla BPL, sono vincolanti anche per gli altri Stati membri.
2. Se uno Stato membro ritiene che un laboratorio situato nel proprio territorio, che asserisce di rispettare la BPL, in realtà non la rispetta al punto che l'integrità o l'autenticità delle ricerche da esso svolte rischi di essere compromessa, ne informa immediatamente la Commissione. Questa, a sua volta, ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

1. Qualora uno Stato membro abbia motivi sufficienti per ritenere che un laboratorio in un altro Stato membro, il quale asserisca di seguire la BPL, non abbia svolto una prova conformemente a detta BPL, può chiedere ulteriori informazioni a questo Stato membro e chiedere, in particolare, che venga eseguita una verifica della ricerca, eventualmente associata ad una nuova ispezione.

Qualora gli Stati membri interessati non possano mettersi d'accordo, essi ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo i motivi della loro decisione.

2. La Commissione esamina non appena possibile i motivi forniti dagli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 7, paragrafo 1; essa prende quindi i provvedimenti appropriati in conformità della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2. In proposito essa può chiedere il parere di esperti facenti capo alle autorità designate dagli Stati membri.

3. Qualora la Commissione ritenga che sia necessario modificare la presente direttiva al fine di risolvere i problemi di cui al paragrafo 1, essa avvia la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 2, al fine di adottare tali modifiche.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE (nel prosieguo: «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Il comitato può esaminare qualsiasi problema sollevato dal suo presidente, di sua iniziativa ovvero su richiesta di un rappresentante di uno Stato membro, in merito all'applicazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda:

— la cooperazione tra autorità designate degli Stati membri in materia di aspetti tecnici ed amministrativi connessi all'applicazione della BPL,

— lo scambio d'informazioni sulla formazione degli ispettori.

2. Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico la formula riportata nell'articolo 2, paragrafo 2, nonché l'allegato I della presente direttiva vengono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 9

La direttiva 88/320/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 febbraio 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

Le disposizioni per l'ispezione e la revisione di BPL contenute nelle parti A e B sono quelle contenute rispettivamente negli allegati I (Orientamenti sulle procedure di controllo della conformità alla buona prassi di laboratorio) e II (Orientamenti per lo svolgimento di ispezioni nei centri di saggio e revisioni di studi) della decisione-raccomandazione del consiglio dell'OCSE [C(89)87(Final)] del 2 ottobre 1989, come modificate dalla decisione del consiglio dell'OCSE che modifica gli allegati alla decisione-raccomandazione sulla conformità alla buona prassi di laboratorio [C(95)8(Final)] del 9 marzo 1995.

PARTE A

NUOVI ORIENTAMENTI SULLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ ALLA BPL

Per facilitare il reciproco riconoscimento dei dati sperimentali destinati ad essere presentati alle autorità nazionali regolamentatrici degli Stati membri dell'OCSE è essenziale armonizzare le procedure di controllo della conformità alla BPL e garantirne la comparabilità in termini di qualità e rigore. L'obiettivo della presente parte dell'allegato è fornire orientamenti pratici e dettagliati agli Stati membri sulla struttura, i meccanismi e le procedure da adottare per definire i programmi nazionali di controllo della conformità alla BPL, affinché possano essere riconosciuti a livello internazionale.

Si è convenuto che gli Stati membri adottino i principi di BPL e stabiliscano le procedure di controllo della conformità in base alle prassi giuridiche e amministrative nazionali e alle priorità che essi attribuiscono ad esempio alla portata dei controlli iniziali e successivi riferiti alle categorie di prodotti chimici e ai tipi di prove. Poiché gli Stati membri possono istituire più di un organismo di controllo della BPL in funzione del proprio quadro giuridico in materia di controllo dei prodotti chimici, essi possono mettere a punto più di un programma di conformità alla BPL. Gli orientamenti qui di seguito esposti riguardano, in funzione del caso, ciascun organismo di controllo e ciascun programma di conformità.

Definizioni

Le definizioni contenute nei principi dell'OCSE relativi alla buona pratica di laboratorio, adottati nell'articolo 1 della direttiva 2004/10/CE del Consiglio, si applicano al presente allegato. Inoltre, valgono le seguenti definizioni:

- principi di BPL: i principi di buona pratica di laboratorio, compatibili con i principi dell'OCSE relativi alla buona pratica di laboratorio così come adottati nell'articolo 1 della direttiva 2004/10/CE,
- controllo di conformità alla BPL: ispezione periodica dei centri di saggio e/o revisione degli studi per verificarne la conformità ai principi di BPL,
- programma (nazionale) di conformità alla BPL: un progetto specifico messo a punto da uno Stato membro per controllare la conformità alla BPL dei centri di saggio situati nel proprio territorio, mediante ispezioni e revisioni degli studi,
- organismo (nazionale) di controllo della BPL: un organismo istituito in uno Stato membro con il compito di controllare la conformità alla BPL dei centri di saggio situati nel proprio territorio e svolgere altre funzioni connesse con la BPL a livello nazionale. Ciascuno Stato membro può istituire più di un organismo siffatto,
- ispezione del centro di saggio: un esame in loco delle procedure e pratiche adottate nei centri di saggio per valutarne il grado di conformità ai principi di BPL. Durante le ispezioni vengono esaminate le strutture di gestione e le procedure operative dei centri di saggio, vengono interrogati i membri più importanti del personale tecnico, valutate la qualità e l'integrità dei dati forniti dal centro e stilata una relazione al riguardo,
- revisione degli studi: il confronto dei dati grezzi e della relativa documentazione con la relazione intermedia o finale allo scopo di stabilire se tali dati sono stati riportati accuratamente, accertare se le prove sono state svolte in conformità con il programma di studio e le procedure operative standard, ottenere informazioni supplementari non contenute nella relazione e stabilire se nello sviluppo dei dati sono state impiegate pratiche che potrebbero inficiarne la validità,
- ispettore: la persona che effettua le ispezioni dei centri di saggio e la revisione degli studi su incarico dell'organismo (nazionale) di controllo della BPL,
- grado di conformità alla BPL: il livello di conformità di un centro di saggio ai principi di BPL valutato dall'organismo (nazionale) di controllo della BPL,
- autorità di controllo: un organismo nazionale avente responsabilità giuridica per gli aspetti relativi al controllo dei prodotti chimici.

*Elementi delle procedure di controllo della conformità alla buona pratica di laboratorio**Amministrazione*

La responsabilità di un programma (nazionale) di conformità alla BPL spetta ad un organismo opportunamente costituito, con personalità giuridica, dotato di personale competente e operante in un quadro amministrativo definito.

Gli Stati membri dovrebbero:

- garantire che l'organismo (nazionale) di controllo della BPL sia responsabile, direttamente o in ultima istanza, di un adeguato gruppo di ispettori dotati della necessaria esperienza tecnico-scientifica,
- pubblicare documenti relativi all'adozione dei principi di BPL nei rispettivi territori,
- pubblicare documenti che forniscano particolari sul programma (nazionale) di conformità alla BPL, comprese informazioni sul quadro giuridico o amministrativo nel quale si colloca tale programma, nonché una bibliografia di atti pubblicati, documenti normativi (ad esempio regolamenti, codici di buona pratica), manuali d'ispezione, note orientative, dettami di frequenza delle disposizioni e/o criteri di definizione dei programmi di ispezione, ecc.,
- conservare la documentazione relativa alle ispezioni effettuate nei centri di saggio (e il loro grado di conformità alla BPL) e agli studi revisionati, per utilizzarli a livello nazionale ed internazionale.

Riservatezza

Gli organismi (nazionali) di controllo della BPL hanno accesso ad informazioni commercialmente utili e possono occasionalmente prelevare da un centro di saggio documenti con rilevanza commerciale, oppure citarli in maniera dettagliata nelle loro relazioni.

Gli Stati membri dovrebbero:

- prendere disposizioni per salvaguardare la riservatezza delle informazioni, non soltanto da parte degli ispettori, ma anche di qualsiasi altra persona avente accesso ad informazioni riservate in conseguenza delle attività di controllo della conformità alla BPL,
- garantire che, fatto salvo il caso in cui siano state eliminate tutte le informazioni commercialmente rilevanti e riservate, le relazioni sulle ispezioni dei centri di saggio e sulle revisioni degli studi siano messe a disposizione esclusivamente delle autorità regolamentatrici e, ove necessario, dei centri ispezionati o interessati alle revisioni e/o dei committenti dello studio.

Personale e formazione

Gli organismi (nazionali) di controllo della BPL dovrebbero:

- assicurare la disponibilità di un numero adeguato di ispettori.

Il numero di ispettori necessario dipenderà dai seguenti fattori:

- a) numero dei centri di saggio compresi nel programma (nazionale) di conformità alla BPL;
- b) frequenza di valutazione del grado di conformità dei centri di saggio;
- c) numero e complessità degli studi svolti da tali centri;
- d) numero delle ispezioni o revisioni particolari richieste dalle autorità regolamentatrici;

- assicurare il livello di qualificazione e addestramento degli ispettori.

Gli ispettori dovrebbero essere dotati di qualifiche ed esperienza pratica nelle discipline scientifiche relative al controllo dei prodotti chimici. Gli organismi (nazionali) di controllo della BPL dovrebbero:

- a) provvedere a garantire un addestramento adeguato degli ispettori, tenuto conto delle loro qualifiche ed esperienze individuali;
- b) incoraggiare consultazioni, comprese eventualmente attività di formazione in comune, con il personale degli organismi (nazionali) di controllo della BPL degli altri Stati membri dell'OCSE, allo scopo di promuovere un'armonizzazione internazionale in sede di interpretazione e applicazione dei principi di BPL e di controllo della conformità a questi ultimi;

- assicurare che il personale ispettivo, inclusi gli esperti ingaggiati a contratto, non abbia interessi finanziari o di altro genere nei centri di saggio ispezionati, negli studi rivisti o nelle imprese che li patrocinano,
- fornire agli ispettori adeguati mezzi di identificazione (ad esempio un documento di riconoscimento rilasciato dall'ente di appartenenza).

Gli ispettori possono:

- far parte del personale di ruolo dell'organismo (nazionale) di controllo della BPL,
- far parte del personale di ruolo di un ente distinto dall'organismo nazionale di controllo della BPL, o
- essere assunti con contratto o in altro modo dall'organismo (nazionale) di controllo della BPL per effettuare le ispezioni nei centri di saggio e le revisioni di studi.

Negli ultimi due casi, spetta all'organismo (nazionale) di controllo della BPL definire in ultima istanza il grado di conformità dei centri di saggio alla BPL e la qualità o accettabilità della revisione di uno studio, nonché svolgere qualsiasi azione che dovesse rivelarsi necessaria in base ai risultati delle ispezioni o delle revisioni.

Programmi (nazionali) di conformità alla BPL

Il controllo di conformità alla BPL è inteso ad accertare se i centri di saggio abbiano applicato i principi di BPL nell'esecuzione degli studi e siano in grado di garantire un'adeguata qualità dei dati ottenuti. Come già indicato, gli Stati membri dovrebbero pubblicare i particolari dei loro programmi (nazionali) di conformità alla BPL. Tali informazioni dovrebbero tra l'altro:

- definire la portata e gli obiettivi del programma.

Un programma (nazionale) di conformità alla BPL può riguardare soltanto una serie limitata di sostanze chimiche (ad esempio prodotti chimici industriali, antiparassitari, prodotti farmaceutici, ecc.), oppure interessare tutti i prodotti chimici. La portata del controllo di conformità dovrebbe essere definita sia in relazione alle categorie dei prodotti chimici, sia ai tipi di prove cui sono sottoposti (ad esempio test fisici, chimici, tossicologici e/o ecotossicologici),

- indicare i criteri in base ai quali i centri di saggio vengono inclusi nel programma.

L'applicazione dei principi di BPL ai dati relativi alla sicurezza sanitaria e ambientale generati a fini normativi può essere resa obbligatoria. Dovrebbe essere predisposto un meccanismo mediante il quale controllare la conformità dei centri di saggio ai principi di BPL tramite l'organismo (nazionale) di controllo della BPL,

- fornire informazioni sulle categorie di ispezione dei centri di saggio e di revisione degli studi.

Un programma (nazionale) di conformità alla BPL dovrebbe comprendere:

- a) disposizioni in materia di ispezione dei centri di saggio. L'ispezione comprende sia l'esame in loco del centro di saggio, sia la revisione di uno o più studi in corso oppure completati;
- b) disposizioni in materia di ispezioni e revisioni particolari su richiesta di un'autorità di controllo, ad esempio a seguito di una contestazione sorta su presentazione dei dati ad un'autorità di controllo,

- definire i poteri conferiti agli ispettori in merito alla facoltà di accedere ai locali dei centri di saggio e ai dati ivi custoditi (inclusi reperti, procedure operative standard, documentazione di altro genere, ecc.).

Sebbene di norma gli ispettori non intendano accedere ai centri di saggio contro la volontà della direzione, possono verificarsi circostanze nelle quali l'accesso ai locali e ai dati è essenziale ai fini della tutela della salute pubblica o dell'ambiente. Occorre definire i poteri conferiti in tali casi all'organismo (nazionale) di controllo della BPL,

- descrivere le procedure di ispezione dei centri di saggio e di revisione degli studi ai fini della verifica di conformità alla BPL.

La documentazione dovrebbe illustrare le procedure che verranno adottate per esaminare sia gli aspetti organizzativi, sia le condizioni di progettazione, esecuzione, controllo e registrazione dei risultati degli studi. La parte B del presente allegato fornisce orientamenti al riguardo,

- descrivere le azioni eventualmente necessarie a seguito delle ispezioni e revisioni effettuate.

Fase successiva alle ispezioni dei centri di saggio e alle revisioni di studi

Dopo avere effettuato un'ispezione in un centro di saggio o una revisione di studi, l'ispettore redige una relazione scritta sui risultati.

Ogni Stato membro dovrebbe intervenire laddove si constati una deviazione dai principi di BPL durante o dopo un'ispezione o una revisione. Gli opportuni provvedimenti dovrebbero essere descritti in documenti prodotti dall'organismo (nazionale) di controllo della BPL.

Qualora un'ispezione di laboratorio o una revisione di studio riveli soltanto deviazioni di minore entità dai principi di BPL, il laboratorio è tenuto ad ovviare a tali deviazioni. Trascorso un opportuno periodo di tempo, l'ispettore potrà recarsi nuovamente al centro di saggio per verificare l'eliminazione delle deviazioni constatate.

Dopo avere constatato l'assenza di deviazioni o la presenza di deviazioni di minore entità, l'organismo (nazionale) di controllo della BPL può:

- produrre una dichiarazione che certifichi l'avvenuta ispezione e la conformità del centro di saggio ai principi di BPL, nella quale figurino la data di ispezione ed eventualmente le categorie delle prove valutate. Tali dichiarazioni possono essere utilizzate per fornire informazioni agli organismi (nazionali) di controllo degli altri Stati membri dell'OCSE,

e/o

- trasmettere all'autorità di controllo che aveva richiesto la revisione dello studio una relazione dettagliata sui risultati.

Qualora vengano rilevate gravi deviazioni, l'intervento degli organismi (nazionali) di controllo della BPL dipenderà dalle particolari circostanze del caso specifico e dalle disposizioni giuridiche e amministrative che disciplinano il controllo di conformità alla BPL nei rispettivi paesi. Gli eventuali interventi possono comprendere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- formulazione di una dichiarazione contenente particolari sulle insufficienze o gli errori rilevati, che potrebbero inficiare la validità degli studi svolti nel centro di saggio in questione,
- formulazione di una raccomandazione indirizzata ad un'autorità di controllo, affinché un determinato studio non venga accettato,
- sospensione delle ispezioni o delle revisioni di studio in un determinato centro di saggio e ad esempio stralcio, se fattibile sul piano amministrativo, del centro in questione dal programma (nazionale) di conformità alla BPL o da eventuali elenchi o registri di centri di saggio sottoposti al regime di ispezione in materia di BPL,
- richiesta di allegare alle relazioni specifiche una descrizione delle deviazioni constatate,
- promozione di un'azione legale nei limiti delle circostanze e delle procedure giuridico-amministrative in vigore.

Procedure di ricorso

Eventuali problemi o divergenze di opinione tra gli ispettori e la direzione del centro di saggio dovrebbero di norma essere risolte già nel corso di un'ispezione o di una revisione di studio. Tuttavia non sempre è possibile raggiungere un accordo. Dovrebbe pertanto esistere una procedura che consenta alla direzione del centro di saggio di sollevare obiezioni nei confronti dei risultati di un'ispezione o di una revisione di studio effettuate ai fini del controllo di conformità alla BPL o in rapporto all'azione che l'organismo di controllo intende intraprendere.

PARTE B

NUOVI ORIENTAMENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI NEI CENTRI DI SAGGIO E REVISIONI DI STUDI

Introduzione

L'obiettivo della presente parte dell'allegato è fornire orientamenti sull'esecuzione di ispezioni nei centri di saggio e di revisioni di studi, affinché possano essere reciprocamente riconosciute da tutti gli Stati membri dell'OCSE. La presente parte dell'allegato tratta sostanzialmente delle ispezioni dei centri di saggio, che rappresentano la principale attività degli ispettori in materia di BPL. Un'ispezione comprende normalmente anche una revisione di studio quale parte integrante, sebbene saltuariamente occorra svolgere revisioni di studio su richiesta ad esempio di un'autorità regolamentatrice. Gli orientamenti generali per lo svolgimento delle revisioni sono illustrati alla fine del presente allegato.

Vengono svolte ispezioni nei centri di saggio allo scopo di determinare il grado di conformità dei centri e degli studi ivi condotti ai principi di BPL e stabilire l'integrità dei dati, per garantire la qualità ai fini della valutazione e dell'adozione di decisioni da parte delle autorità regolamentatrici. A seguito delle ispezioni, sono redatte relazioni sul grado di conformità di un centro di saggio ai principi di BPL. Tali ispezioni dovrebbero essere svolte su base regolare e continua per stabilire e mantenere una documentazione del grado di conformità alla BPL di un determinato centro di saggio.

Per ulteriori chiarimenti relativi a numerosi aspetti trattati nella presente parte dell'allegato, si rimanda ai documenti dell'OCSE contenenti gli elementi di consenso sulle BPL (ad esempio il ruolo e le competenze del direttore di uno studio).

Definizioni

Le definizioni contenute nei principi dell'OCSE relativi alla BPL adottati nell'articolo 1 della direttiva 2004/10/CE e nella parte A del presente allegato, si applicano alla presente parte dell'allegato.

Ispezioni dei centri di saggio

In qualsiasi centro di saggio in cui si producono dati relativi alla sanità o alla sicurezza ambientale a fini normativi possono essere svolte ispezioni per verificarne la conformità ai principi di BPL. Gli ispettori possono essere incaricati di rivedere i dati relativi alle proprietà fisiche, chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche di una sostanza o di un preparato. In taluni casi gli ispettori possono essere assistiti da esperti da discipline specifiche.

La grande varietà di centri esistenti (in termini sia di struttura fisica che di gestione), oltre alla varietà dei tipi di studi oggetto di revisione, richiedono un giudizio personale da parte degli ispettori, che ne valutano il grado e l'entità della conformità ai principi di BPL. Ciononostante, gli ispettori dovrebbero adottare un approccio coerente nel valutare se, nel caso di un centro di saggio o di uno studio, sia stato conseguito un opportuno livello di conformità ai singoli principi di BPL.

Nei successivi paragrafi sono illustrati orientamenti su vari aspetti inerenti i centri di saggio, incluso il personale e le procedure oggetto di esame da parte degli ispettori. Ciascuna sezione contiene inoltre una dichiarazione circa le finalità e un elenco illustrativo di elementi specifici che potrebbero essere presi in considerazione nel corso di un'ispezione. Gli elenchi non hanno la pretesa di essere esaustivi e non dovrebbero essere considerati come tali.

Gli ispettori si esimono dal valutare il disegno sperimentale di un determinato studio o l'interpretazione dei relativi risultati per quanto attiene ai rischi per la salute umana o per l'ambiente naturale. Questi aspetti, infatti, sono di competenza delle autorità regolamentatrici alle quali i dati vengono presentati a fini normativi.

Le ispezioni e le revisioni di studi interferiscono inevitabilmente con il normale lavoro di un centro di saggio. Pertanto gli ispettori dovrebbero svolgere il loro lavoro in maniera accuratamente programmata e, per quanto possibile, rispettare i desideri della direzione del centro per quanto riguarda l'orario di visita a talune sezioni dell'impianto.

Svolgendo ispezioni e revisioni di studi, gli ispettori ottengono l'accesso ad informazioni riservate e commercialmente rilevanti. È essenziale, quindi, che vengano affinché tali informazioni siano esaminate esclusivamente da personale autorizzato. Le loro responsabilità in materia verranno stabilite nell'ambito dei rispettivi programmi (nazionali) di controllo della BPL.

Procedure di ispezione

Ispezione preliminare

Obiettivo: familiarizzare l'ispettore con l'impianto in questione per quanto riguarda la gestione, la struttura degli edifici e la gamma degli studi ivi condotti.

Prima di svolgere un'ispezione di un centro di saggio o una revisione di studio, gli ispettori dovrebbero familiarizzarsi con l'impianto ed acquisire ogni informazione pertinente disponibile al riguardo. Tali informazioni potrebbero includere le relazioni di precedenti ispezioni, la descrizione del centro di saggio, gli schemi organizzativi, le relazioni sugli studi ivi condotti, i protocolli e i curricula del personale che vi lavora. Tutta questa documentazione fornisce informazioni su:

- tipo, dimensioni e struttura del centro di saggio,
- gamma degli studi che gli ispettori possono essere chiamati a trattare durante l'ispezione,
- struttura gestionale del centro.

Gli ispettori dovrebbero, in particolare, annotare tutte le insufficienze rilevate in occasione di precedenti ispezioni. Qualora si tratti della prima ispezione, è possibile svolgere una visita preliminare per raccogliere informazioni.

I centri di saggio destinati ad essere ispezionati possono essere informati circa la data e l'ora di arrivo dell'ispettore, lo scopo della sua visita e la durata dell'ispezione, onde garantire che il personale e la documentazione di pertinenza siano disponibili in loco. Qualora si vogliano esaminare particolari documenti o schedari, è consigliabile indicarli preventivamente ai responsabili del centro di saggio, in modo che siano resi immediatamente disponibili durante l'ispezione.

Riunione introduttiva

Obiettivo: informare la direzione e il personale del centro di saggio circa il motivo dell'imminente ispezione o revisione di studio e individuare i locali, lo studio (o gli studi) prescelto/i, i documenti e il personale probabilmente direttamente coinvolti nell'ispezione.

I dettagli amministrativi e pratici di un'ispezione di un centro di saggio o di una revisione di studio dovrebbero essere discussi con la direzione all'inizio della visita. Durante la riunione introduttiva gli ispettori dovrebbero:

- illustrare scopo e finalità della visita,
- descrivere la documentazione richiesta per l'ispezione del centro, tra cui gli elenchi degli studi in corso o completati, i programmi di studio, le procedure operative standard, le relazioni, ecc. L'accesso ai documenti e, se necessario, la possibilità di farne copie dovrebbero essere concordati in questa fase,
- chiarire o richiedere informazioni sulla struttura di gestione (organizzazione) e sul personale che opera nel centro,
- acquisire informazioni su eventuali studi non soggetti alla BPL svolti nell'ambito del centro di saggio nei locali in cui sono condotti anche studi soggetti ai principi della BPL,
- definire in via preliminare quali parti del centro saranno sottoposte ad ispezione,
- descrivere i documenti e i reperti relativi allo studio o agli studi, in corso o completati, prescelti per la revisione,
- comunicare che, al termine dell'ispezione, verrà tenuta una riunione conclusiva.

Prima di procedere all'ispezione del centro di saggio, è opportuno che gli ispettori prendano contatto con l'unità preposta all'assicurazione di qualità (AQ) del centro di saggio.

Nell'ispezionare gli impianti è buona norma che gli ispettori siano accompagnati da un responsabile dell'unità AQ del centro stesso.

Gli ispettori possono chiedere che venga messo a loro disposizione un ufficio per prendere visione dei documenti e per altre attività.

Organizzazione e personale

Obiettivo: stabilire se il centro di saggio dispone di personale qualificato, risorse umane e servizi ausiliari a sufficienza rispetto alla varietà e al numero degli studi ivi condotti; inoltre se la struttura organizzativa è adeguata e se la direzione ha praticato una politica di formazione e di vigilanza della sanità del personale adeguata agli studi condotti nell'impianto.

La direzione dovrebbe mettere a disposizione una serie di documenti, tra cui:

- piante dettagliate dei locali,
- organigrammi della struttura manageriale e scientifica del centro,
- curricula del personale coinvolto nello svolgimento dei tipi di studio prescelti per la revisione,
- elenchi degli studi in corso e completati, corredati di informazioni sul tipo di studio, sui dati iniziali e conclusivi, sul sistema di saggio, sui metodi di applicazione della sostanza in esame e del nome del direttore dello studio,
- programmi di sorveglianza della salute del personale,
- descrizione delle mansioni del personale, dei programmi di formazione e relativa documentazione,
- una guida delle procedure operative standard (POS) adottate nel centro di saggio,
- POS specifiche sugli studi o sulle procedure sottoposte ad ispezione o revisione,
- elenco (elenchi) dei direttori di studio e dei committenti associati allo studio (agli studi) sottoposto/i a revisione.

In particolare, l'ispettore dovrebbe verificare:

- gli elenchi degli studi in corso o completati per accertare il livello dell'attività svolta nel centro di saggio,
- l'identità e le qualifiche dei direttori di studio, del responsabile dell'unità AQ e di tutto il personale,
- l'esistenza di POS per tutti i principali aspetti dei saggi effettuati.

Programma di assicurazione della qualità

Obiettivo: determinare l'adeguatezza degli strumenti utilizzati per garantire alla direzione che gli studi sono svolti in conformità dei principi di PBL.

Il responsabile dell'unità di AQ dovrebbe illustrare i sistemi e metodi di ispezione AQ e di controllo degli studi, nonché il sistema adottato per registrare le osservazioni fatte durante il controllo AQ. Gli ispettori dovrebbero verificare:

- le qualifiche della persona responsabile e di tutto il personale dell'unità AQ;
- che l'unità AQ funzioni indipendentemente dal personale impegnato negli studi,
- come l'unità AQ programma e svolge le ispezioni, controlla le fasi critiche di uno studio, appura quali risorse siano disponibili per le ispezioni AQ e le attività di controllo,
- che in caso di studi talmente brevi da rendere impossibile un controllo sistematico di ciascuno di essi, esistano disposizioni per il controllo a campione,
- l'entità e l'accuratezza del controllo AQ durante le fasi pratiche dello studio,
- l'entità e l'accuratezza del controllo AQ delle operazioni di routine svolte nel centro di saggio,
- le procedure AQ di verifica della relazione finale onde assicurarne la coerenza con i dati grezzi,
- che la direzione riceva relazioni da parte dell'unità AQ sui problemi che potrebbero influire sulla qualità o sull'integrità dello studio,
- i provvedimenti adottati dall'unità AQ in caso di deviazioni,
- l'eventuale ruolo della AQ, qualora studi o parti di essi siano svolti su contratto in altri laboratori,
- la funzione eventualmente svolta dalla AQ ai fini di riesaminare, rivedere e aggiornare le POS.

Impianti

Obiettivo: stabilire se le dimensioni, l'assetto e l'ubicazione del centro di saggio sono adatti alla portata degli studi che vi si svolgono.

L'ispettore dovrebbe verificare che:

- l'assetto del centro di saggio consenta opportune separazioni cosicché, per esempio, sostanze in esame, animali, diete, reperti patologici, ecc. relativi ad un determinato studio non possano essere confusi con quelli di un altro studio,
- esistano e siano debitamente applicate le procedure di controllo e monitoraggio dell'ambiente nei settori critici, tra cui i locali in cui sono conservati i sistemi di saggio (animali e biologici), le zone di deposito delle sostanze in esame, i laboratori, ecc.,
- la gestione complessiva sia adatta ai vari impianti ed esistano eventualmente procedure di controllo di agenti parassiti.

Cura, alloggiamento e custodia dei sistemi biologici di saggio

Obiettivo: stabilire se il centro di saggio, in cui sono svolti studi su animali o altri sistemi biologici di saggio, disponga di adeguate apparecchiature ausiliarie e condizioni di cura, alloggiamento e custodia tali da impedire eccessive sollecitazioni ed altri problemi che potrebbero influire sul sistema di saggio e quindi sulla qualità dei dati.

Un centro di saggio può svolgere studi che richiedono una varietà di specie zoologiche o botaniche, nonché di vari sistemi microbici, cellulari o subcellulari. Il tipo di sistemi di saggio utilizzati determina gli aspetti relativi alla cura, all'alloggiamento o alla custodia che l'ispettore è tenuto a controllare. In base al proprio giudizio e in funzione dei sistemi di saggio, l'ispettore verifica che:

- gli impianti siano adatti ai sistemi di saggio utilizzati e alle implicazioni connesse ai saggi svolti,
- esistano efficaci e sufficienti disposizioni di quarantena per gli animali e le piante introdotti nel centro,

- esistano disposizioni di isolamento degli animali (o, se necessario, di altri elementi di un sistema di saggio), di cui si sappia o si sospetti che siano malati o portatori di malattie,
- esistano adeguati controlli e documentazioni sulle condizioni sanitarie, il comportamento o altri aspetti propri di un determinato sistema di saggio,
- l'attrezzatura per mantenere le condizioni ambientali richieste per ogni sistema di saggio sia adeguata, correttamente gestita e funzionante,
- le gabbie per gli animali, le scansie, i serbatoi ed altri recipienti, nonché l'attrezzatura accessoria presentino adeguate condizioni igieniche,
- le analisi intese a verificare le condizioni ambientali ed i sistemi di supporto siano mantenuti in idonee condizioni igieniche,
- esistano attrezzature per l'asporto e l'eliminazione di residui animali e rifiuti prodotti dai sistemi di saggio, tali da ridurre al minimo l'infestazione da vermi, gli odori, i pericoli di malattie e la contaminazione ambientale,
- vengano messe a disposizione zone di deposito per mangimi o materiali equivalenti per tutti i sistemi di saggio; che tali zone non siano usate per il deposito di altri materiali, quali sostanze in esame, antiparassitari o disinfettanti, e che siano separate dalle zone di stabulazione degli animali o di conservazione di altri sistemi biologici di saggio,
- il mangime e le lettiere in deposito siano protetti dal deterioramento dovuto a condizioni ambientali avverse, infestazioni o contaminazioni.

Apparecchiature, materiali, reagenti e campioni

Obiettivo: stabilire se le apparecchiature del centro di saggio sono operative, collocate in luogo adeguato, sufficienti e dotate di opportuna capacità per soddisfare le esigenze dettate dai saggi ivi condotti, e verificare che materiali, reagenti e campioni siano etichettati, utilizzati e conservati in maniera adeguata.

L'ispettore dovrebbe verificare che:

- le apparecchiature siano pulite e in buone condizioni di funzionamento,
- sia conservata la documentazione relativa al funzionamento, alla manutenzione, alle verifiche, alla calibrazione e alla convalida degli strumenti e delle apparecchiature di misura (inclusi i sistemi elettronici),
- i materiali e i reagenti siano debitamente etichettati e conservati a temperature adeguate e che le date di scadenza vengano rispettate; le etichette apposte sui reagenti dovrebbero indicare la fonte, l'identità e la concentrazione del prodotto e altri dati rilevanti,
- i campioni siano identificati in base al sistema di saggio, allo studio, alla natura e alla data di rilevamento,
- le apparecchiature e i materiali utilizzati non alterino in maniera rilevante i sistemi di saggio.

Sistemi di saggio

Obiettivo: l'esistenza di procedure adeguate per il trattamento ed il controllo dei vari sistemi di saggio necessari per gli studi svolti nel centro, tra cui sistemi chimici e fisici, sistemi cellulari e microbici, piante o animali.

Sistemi fisici e chimici

L'ispettore dovrebbe verificare che:

- ove richiesto dal programma di studio, sia stata determinata la stabilità delle sostanze in esame e di riferimento e che le sostanze di riferimento utilizzate corrispondano a quelle specificate nei programmi,
- nei sistemi automatizzati, i dati generati come grafici, le tracce delle registrazioni o i tabulati dei calcolatori elettronici siano documentati come dati grezzi ed archiviati.

Sistemi biologici

Tenendo conto dei precedenti aspetti in materia di cura, alloggiamento e custodia dei sistemi biologici di saggio, l'ispettore dovrebbe verificare che:

- i sistemi di saggio corrispondano a quelli indicati nei programmi di studio,
- i sistemi di saggio siano adeguati e, se necessario e opportuno, contrassegnati da codice univoco nel corso dell'intero studio e che esista una documentazione relativa alla fornitura dei sistemi, nella quale figurino la quantità di sistemi di saggio fornita, utilizzata, sostituita o scartata,
- l'alloggiamento o i contenitori dei sistemi di saggio siano identificabili e provvisti di tutte le necessarie informazioni,

- esista un'adeguata separazione fra gli studi svolti sulle stesse specie animali (o gli stessi sistemi biologici di saggio), ma con diverse sostanze,
- esista un'adeguata separazione spaziale o temporale fra le varie specie animali (o altri sistemi biologici di saggio),
- l'ambiente in cui viene manipolato il sistema biologico di saggio corrisponda alle specifiche del programma di studio o delle POS per quanto concerne la temperatura o i cicli giorno/notte,
- la documentazione di ricevimento, manipolazione, alloggiamento o custodia, assistenza e valutazione sanitaria sia adeguata ai sistemi biologici di saggio,
- i dati relativi ad esami, quarantena, morbosità, mortalità, comportamento, diagnosi e trattamento dei sistemi di saggio animali e vegetali o ad altri aspetti analoghi siano registrati per iscritto, in funzione di ciascun sistema biologico di saggio,
- esistano disposizioni per l'opportuna eliminazione dei sistemi di saggio a conclusione del saggio.

Sostanze in esame e di riferimento

Obiettivo: stabilire se il centro di saggio utilizza procedure atte i) ad assicurare che identità, attività, quantità e composizione delle sostanze in esame e delle sostanze di riferimento siano conformi alle relative specifiche e ii) ad accogliere e conservare adeguatamente le sostanze in esame e di riferimento.

L'ispettore dovrebbe verificare che:

- esista una documentazione scritta sul ricevimento (inclusa l'identificazione della persona responsabile), la manipolazione, il campionamento, l'uso e l'immagazzinamento delle sostanze in esame e di riferimento,
- i contenitori delle sostanze in esame e di riferimento siano opportunamente etichettati,
- le condizioni di immagazzinamento siano adatte per mantenere la concentrazione, la purezza e la stabilità delle sostanze in esame e di riferimento,
- esista una documentazione scritta relativa alla determinazione dell'identità, della purezza, della composizione e della stabilità e alla prevenzione di eventuali contaminazioni delle sostanze in esame e di riferimento, se di pertinenza,
- esistano procedure per determinare omogeneità e stabilità delle miscele contenenti sostanze in esame e di riferimento, se di pertinenza,
- i recipienti contenenti miscele (o diluizioni) delle sostanze in esame e delle sostanze di riferimento siano etichettati e che siano registrati per iscritto i dati sull'omogeneità e stabilità del contenuto, se di pertinenza,
- qualora lo studio duri più di quattro settimane, siano prelevati campioni di ciascun lotto di sostanze in esame e di riferimento e sottoposti ad analisi e quindi conservati per un periodo adeguato,
- esistano procedure per miscelare le sostanze intese ad evitare errori di identificazione o contaminazione tra sostanze.

Procedure operative standard

Obiettivo: stabilire se il centro di saggio utilizza una raccolta scritta di procedure operative standard (POS) per tutti i principali aspetti inerenti le operazioni ivi svolte, tenendo conto del fatto che una delle più importanti tecniche di gestione per controllare l'operatività di un impianto è rappresentata dall'uso di POS codificate, basate direttamente sugli aspetti di routine dei saggi svolti in un centro.

L'ispettore dovrebbe verificare che:

- ciascun settore del centro di saggio disponga di una copia autorizzata delle POS pertinenti facilmente accessibile,
- esistano procedure di revisione e aggiornamento delle POS,
- eventuali modifiche o cambiamenti delle POS siano stati autorizzati e datati,
- si conservino archivi storici delle POS,
- siano disponibili POS relative alle seguenti attività (senza escluderne altre):
 - i) ricevimento, determinazione di identità, purezza, composizione e stabilità; etichettatura; manipolazione, campionamento, utilizzo e immagazzinamento delle sostanze in esame e delle sostanze di riferimento;
 - ii) uso, manutenzione, pulizia, calibrazione e convalida degli strumenti di misurazione, del sistema elettronico e delle attrezzature di controllo dell'ambiente;
 - iii) preparazione dei reagenti e delle formulazioni di dosaggio;
 - iv) conservazione, presentazione, archiviazione e possibilità di consultazione di dati e rapporti;

- v) preparazione e controllo dell'ambiente delle zone contenenti i sistemi di saggio;
- vi) ricevimento, trasferimento, alloggiamento, caratterizzazione, identificazione e custodia dei sistemi di saggio;
- vii) manipolazione dei sistemi di saggio prima, durante e dopo lo studio;
- viii) eliminazione dei sistemi di saggio;
- ix) uso di antiparassitari e detergenti;
- x) operazioni previste dal programma AQ.

Esecuzione dello studio

Obiettivo: verificare l'esistenza di programmi scritti di studio conformi, per contenuto ed esecuzione, ai principi di BPL.

L'ispettore dovrebbe verificare che:

- il programma di studio sia stato firmato dal direttore dello studio,
- eventuali modifiche del programma di studio siano state firmate e datate dal direttore dello studio,
- sia stata annotata la data dell'approvazione del programma di studio da parte del committente (se di pertinenza),
- misure, osservazioni ed esami siano conformi al programma di studio e alle relative POS,
- i risultati di tali misure, osservazioni ed esami siano stati registrati direttamente e immediatamente, in maniera accurata e leggibile e debitamente firmati (o parafati) e datati,
- eventuali modifiche dei dati grezzi, inclusi quelli immessi nel calcolatore, non si sovrappongano a registrazioni precedenti, e che sia indicato il motivo, la persona responsabile e la data di tale modifica,
- siano stati individuati i dati prodotti o memorizzati dai calcolatori e che le procedure adottate per proteggerli da manomissioni o perdite siano adeguate,
- il sistema elettronico utilizzato per lo studio sia affidabile, accurato e convalidato,
- tutti gli eventi imprevisti registrati nei dati grezzi siano stati analizzati e valutati,
- i risultati presentati nelle relazioni degli studi (intermedie o finali) siano coerenti e completi e rispecchino correttamente i dati grezzi.

Relazione sui risultati dello studio

Obiettivo: determinare se le relazioni finali sono redatte in conformità ai principi di BPL.

Nell'esaminare la relazione finale, l'ispettore dovrebbe verificare che:

- sia firmata e datata dal direttore dello studio, che avalla così la sua responsabilità per la validità dello studio, dichiarando che è stato condotto in maniera conforme ai principi di BPL,
- sia firmata e datata da altri principali collaboratori scientifici, se contiene relazioni di discipline correlate,
- contenga una dichiarazione sull'assicurazione di qualità, debitamente firmata e datata,
- tutte le modifiche siano state apportate dal personale responsabile,
- indichi il luogo di archiviazione di tutti i campioni, reperti e dati grezzi.

Deposito e conservazione della documentazione

Obiettivo: appurare se il centro di saggio abbia fornito adeguate documentazioni e relazioni e se siano state prese misure appropriate per garantire il deposito e la conservazione della documentazione e dei materiali in tutta sicurezza.

L'ispettore dovrebbe verificare:

- l'esistenza di una persona responsabile della gestione degli archivi,
- i locali di archivio destinati alla conservazione di programmi di studio, dati grezzi (inclusi quelli di studi di BPL non completati), relazioni finali, campioni, reperti e documenti sulla formazione e l'addestramento del personale,

- la procedura di reperimento dei materiali archiviati,
- le procedure che limitano l'accesso agli archivi al solo personale autorizzato e l'esistenza di elenchi delle persone che hanno accesso a dati grezzi, vetrini, ecc.,
- l'esistenza di un inventario dei materiali prelevati e restituiti agli archivi,
- che i documenti e i materiali vengano conservati per il periodo richiesto o necessario, protetti da perdite o danni dovuti ad incendi, condizioni ambientali avverse, ecc.

Revisioni di studi

Le ispezioni dei centri di saggio includono di norma anche la revisione di studi in corso o completati. Inoltre, talvolta le autorità regolamentatrici richiedono espressamente una revisione speciale, che può essere svolta indipendentemente da un'ispezione di un centro di saggio. Data l'ampiezza dei tipi di studi che potrebbero essere oggetto di revisione, è opportuno fornire solamente orientamenti generali, per cui gli ispettori e le altre persone incaricate di tali revisioni dovranno operare in base al proprio giudizio per decidere la natura e la portata della loro attività. Il loro obiettivo dovrebbe essere la ricostruzione dello studio mediante comparazione tra la relazione finale e il corrispondente programma di studio, le POS, i dati grezzi e altro materiale d'archivio.

In taluni casi gli ispettori possono richiedere l'assistenza di altri esperti per svolgere efficacemente una revisione di studio, ad esempio, quando occorre esaminare sezioni di tessuto al microscopio.

Nell'effettuare la revisione di uno studio, l'ispettore dovrebbe:

- ottenere i nomi, il tipo di lavoro e i dati sull'addestramento e l'esperienza del personale prescelto per svolgere lo studio o gli studi, tra cui il direttore dello studio e i principali collaboratori scientifici,
- verificare l'esistenza di sufficiente personale debitamente addestrato nei settori relativi allo studio o agli studi svolti,
- identificare le singole apparecchiature o attrezzature speciali usate nello studio ed esaminarne la taratura, la manutenzione e la documentazione di operatività,
- esaminare la documentazione relativa alla stabilità delle sostanze in esame, alle analisi delle sostanze e delle formulazioni, dei mangimi, ecc.,
- cercare di determinare, possibilmente con interviste dirette, le mansioni di tutti i collaboratori che hanno partecipato allo studio, per accertare se hanno avuto il tempo di svolgere i compiti specificati nel programma di studio o nella relazione,
- procurarsi copie di tutta la documentazione riguardante le procedure di controllo o che formi parte integrante dello studio, compresi:
 - i) il programma di studio;
 - ii) le POS in vigore al momento dello svolgimento dello studio;
 - iii) libri mastri, registri di laboratorio, schedari, schede di lavoro, tabulati dei dati memorizzati nel calcolatore, ecc.; eventuali calcoli di verifica;
 - iv) la relazione finale.

Per gli studi che utilizzano animali (ad esempio roditori ed altri mammiferi), gli ispettori dovrebbero seguire una certa percentuale di animali dal loro arrivo al centro di saggio fino all'autopsia, prestando particolare attenzione alla documentazione relativa a:

- peso corporeo degli animali, assunzione di cibo e acqua, formulazione e somministrazione delle dosi, ecc.,
- osservazioni cliniche e dati autoptici,
- elementi di chimica clinica,
- elementi di patologia.

Conclusione dell'ispezione o della revisione

Una volta completata l'ispezione del centro di saggio o la revisione dello studio, l'ispettore dovrebbe essere pronto a discuterne i risultati con i responsabili del centro in occasione di una riunione conclusiva e stilare una relazione scritta (rapporto ispettivo).

Un'ispezione di un centro di saggio di notevoli dimensioni generalmente dà luogo alla constatazione di una serie di deviazioni di minore importanza dai principi di BPL che, di norma, non sono tanto gravi da inficiare la validità degli studi ivi condotti. In questi casi è accettabile che l'ispettore possa dichiarare il centro conforme ai principi di BPL e ai criteri stabiliti dall'organismo (nazionale) di controllo della BPL. Tuttavia, i particolari relativi alle inadeguatezze o ai difetti rilevati durante l'ispezione dovrebbero essere comunicati al centro di saggio interessato, il quale provvede, attraverso i responsabili della direzione, a fornire garanzie circa i provvedimenti correttivi da adottare.

L'ispettore potrà ritenere di dover effettuare una seconda visita dopo un certo periodo per verificare l'esecuzione dei necessari provvedimenti.

Qualora, durante una revisione di studio o un'ispezione di un centro di saggio si rilevino gravi deviazioni dai principi di BPL, che secondo il parere dell'ispettore potrebbero aver influito sulla validità dello studio esaminato o di altri studi svolti nello stesso centro, l'ispettore è tenuto ad informare l'organismo (nazionale) di controllo della BPL. I provvedimenti adottati da tale organismo e/o dall'autorità regolamentatrice dipendono dalla natura e dalla gravità delle non conformità e dal quadro giuridico-amministrativo previsto dal programma nazionale di conformità alla BPL.

Se una verifica degli studi è stata condotta dietro richiesta di un'autorità regolamentatrice dovrà essere preparato un rapporto completo sulle risultanze che sarà fatto pervenire, attraverso l'autorità (nazionale) di controllo della BPL interessata, alla competente autorità regolamentatrice.

ALLEGATO II

PARTE A

DIRETTIVA ABROGATA E RELATIVE MODIFICAZIONI

(Articolo 9)

Direttiva 88/320/CEE del Consiglio	(GU L 145 dell'11.6.1988, pag. 35)
Direttiva 90/18/CEE della Commissione	(GU L 11 del 13.1.1990, pag. 37)
Direttiva 1999/12/CE della Commissione	(GU L 77 del 23.3.1999, pag. 22)
Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, allegato III, punto 8	(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

PARTE B

TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE

(Articolo 9)

Direttiva	Termine di recepimento
88/320/CEE	1.1.1989
90/18/CEE	1.7.1990
1999/12/CE	30.9.1999

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 88/320/CEE	Presente direttiva
Articoli 1-6	Articoli 1-6
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 7
Articolo 9	—
—	Articolo 9
—	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Allegato	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G406031/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 4 0 4 2 2 *

€ 5,60